

**A.S.G.I. – ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI
SULL’IMMIGRAZIONE**

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI IN MATERIA
DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO E
DIRITTO D’ASILO DEGLI
STRANIERI**

**RACCOLTA DI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE**

ATTI PRODROMICI ALL’ESPULSIONE 3

**OBBLIGO DI TRADUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L’INGRESSO, IL
SOGGIORNO E L’ESPULSIONE – APPLICABILITÀ A TUTTI GLI ATTI PRODROMICI AI
PROVVEDIMENTI INDICATI – ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE
ANALOGICA DELLA NORMA3**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 06-04-2005), SENTENZA 16-05-2005, N. 181863

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 26-04-2005), SENTENZA 29-04-2005, N. 163095

ESPULSIONE E INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO 6

**REATO DI CUI AL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286, ART. 14, COMMA 5 TER, COME
MODIFICATO CON L. 30 LUGLIO 2002, N. 189 - OBBLIGO DI TRADUZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IN LINGUA COMPRENSIBILE ALLO STRANIERO O IN
UNA DELLE TRE LINGUE INTERNAZIONALI (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO) –
MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO – NON RILEVABILITÀ IN SEDE PENALE
DEI VIZI DEL DECRETO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE6**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA, (UD. 26-06-2009) 03-09-2009, N. 338677

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 11-12-2007) 11-01-2008, N. 14689

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 30-03-2005) SENTENZA 13-04-2005, N. 1370410

**REATO DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 14, COMMA 5 TER - MANCATA
TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE NELLA LINGUA MADRE
DELL’INTERESSATO – TRADUZIONE IN LINGUA VEICOLARE - MANCATA CONVALIDA
DELL’ARRESTO DA PARTE DEL GIUDICE – LIMITI DEL SINDACATO DEL GIUDICE IN
SEDE DI CONVALIDA DELL’ARRESTO ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DA PARTE DEL
GIUDICE DELLA LEGITTIMITÀ DELL’ATTO PRESUPPOSTO14**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA, (UD. 24-01-2011) 12-04-2011, N. 1460514

**REATO DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 14, COMMA 5 TER - MANCATA
TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE NELLA LINGUA MADRE
DELL’INTERESSATO – TRADUZIONE IN LINGUA VEICOLARE – OBBLIGO DI
TRADUZIONE DEROGABILE DALL’AUTORITÀ IN PRESENZA DI SPECIFICHE RAGIONI
TECNICO ORGANIZZATIVE – IMPOSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI SINDACARE LE SCELTE
DELLA P.A.17**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA, (UD. 16-09-2013) 09-10-2013, N. 41739	17
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA (UD. 27-11-2012) 22-04-2013, N. 18305	18
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 06-11-2007) SENTENZA 15-11-2007, N. 42288	21
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 23-11-2005) SENTENZA 06-12-2005, N. 44403	23

REATO DI CUI AL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286, ART. 14, COMMA 5 TER, COME MODIFICATO CON L. 30 LUGLIO 2002, N. 189 – TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN UNA DELLE TRE LINGUE INTERNAZIONALI – MANCATA COMPRESIONE DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO – ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE – MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI MERITO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DA PARTE DELL’INTERESSATO E/O MANCATA INDICAZIONE DELLA LINGUA CONOSCIUTA DALLA STESSA – VIOLAZIONE DI LEGGE	25
---	-----------

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 09-05-2006), SENTENZA 29-05-2006, N. 19086	25
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 26-10-2006), SENTENZA 23-01-2007, N. 2186	31

REATO DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 14, COMMA 5 TER - MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE NELLA LINGUA MADRE DELL’INTERESSATO – TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN UNA LINGUA INTERNAZIONALE DIFFUSA NEL PAESE D’ORIGINE DELL’INTERESSATO – CARENZA DI PROVA IN ORDINE ALLA MANCATA COMPRESIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO	33
---	-----------

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA, (UD. 05-07-2013) 24-10-2013, N. 43466.....	33
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA, (UD. 16-09-2014) 26-09-2014, N. 39951.....	34
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA 08-04-2014, N. 15741	36
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 02-03-2007) 23-03-2007, N. 12362.....	40

REATO DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 14, COMMA 5 TER - MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE NELLA LINGUA MADRE DELL’INTERESSATO – CARENZA DI MOTIVAZIONE.....	42
--	-----------

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 21-11-2006) 20-12-2006, N. 41662.....	43
---	----

REATO DI CUI AL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286, ART. 14, COMMA 5 TER, COME MODIFICATO CON L. 30 LUGLIO 2002, N. 189 - OBBLIGO DI TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IN LINGUA COMPRESIBILE ALLO STRANIERO O IN UNA DELLE TRE LINGUE INTERNAZIONALI (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO) – CORRISPONDENZA TRA LA LINGUA MADRE DELL’INTERESSATO E UNA DELLE TRE LINGUE INTERNAZIONALI – TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN UNA DELLE ALTRE LINGUE INTERNAZIONALI – ILLEGITTIMITÀ	44
--	-----------

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, (UD. 26-05-2006), SENTENZA 31-05-2006, N. 19132	45
--	----

ESPULSIONE DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 16, COMMA 5 – MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO – NECESSITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI VERIFICARE L’EFFETTIVA POSSIBILITÀ DA PARTE DELL’INTERESSATO DI DIFENDERSI NEL CONTRADDITORIO - ILLEGITTIMITÀ.....	47
--	-----------

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENT., (UD. 07-10-2010) 10-12-2010, N. 43689.....	47
CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. I, SENT., (UD. 03-10-2012) 11-10-2012, N. 40086.....	49

ATTI PRODROMICI ALL'ESPULSIONE

OBBLIGO DI TRADUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ESPULSIONE – APPLICABILITÀ A TUTTI GLI ATTI PRODROMICI AI PROVVEDIMENTI INDICATI – ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMA

La tesi del Tribunale per cui l'art. 2 comma 6 del D.Lgs. N. 286 del 1998 sarebbe applicabile a tutti gli atti prodromici rispetto ai provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione è però erronea poichè la norma, che menziona specifici provvedimenti e non può essere oggetto di applicazione analogica, riguarda la traduzione dei provvedimenti di maggior rilievo che interessano la posizione giuridica in Italia dello straniero e non anche atti diversi da quelli menzionati espressamente, come l'invito a comparire in Questura, che non sono poi neppure necessariamente collegati ad un futuro provvedimento di permesso di soggiorno o di espulsione dello straniero

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 06-04-2005), sentenza 16-05-2005, n. 18186

sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PISTOIA;

nei confronti di:

1) W. V. D. N. IL 14/10/1974;

avverso SENTENZA del 22/03/2004 TRIBUNALE di PISTOIA;

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.3.2004 il giudice monocratico del Tribunale di Pistoia ha assolto perchè il fatto non sussiste la cittadina polacca Witczak Violetta Danuta dalla contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. per non avere ottemperato all'ordine legalmente impartito per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico di presentarsi entro il 21.1.2002 alla Questura di Pistoia - Ufficio Stranieri.

Il giudice monocratico ha ritenuto che l'ordine fosse stato legalmente dato poichè, anche dopo la abrogazione dell'art. 114 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza da parte dell'art. 47 del D.Lgs. N. 286 del 1998, restava comunque attribuito alla autorità di pubblica sicurezza il potere di effettuare gli accertamenti necessari per tutte le finalità di sicurezza pubblica stabilite nel T.U. tra cui quella di accertare la esistenza del permesso di soggiorno dello straniero oppure di procedere agli adempimenti necessari per la sua regolarizzazione o espulsione, ma che peraltro fosse nella specie formalmente illegittimo poichè era stato tradotto in una delle tre lingue indicate dall'art. 2

del D.Lgs. N. 286 del 1996, ma non anche nella lingua madre dell'imputata, senza che risultassero i motivi per cui fosse impossibile la traduzione nella lingua parlata dall'imputata. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze deducendo la erronea applicazione dell'art. 650 C.P. in relazione al D.Lgs. N. 286 del 1998, dovendosi ritenere arbitraria la applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. suddetto, nella parte riguardante gli ordini di espulsione dello straniero, all'ordine di presentarsi alla autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di norma eccezionale non suscettibile neppure di interpretazione estensiva ad altri atti non legati da connessione obbligata con l'ordine di espulsione.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, pur partendo dall'esatto presupposto, ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata anche della Corte di Cassazione, che l'inosservanza dell'ordine rivolto al cittadino extracomunitario di presentarsi in Questura per dare contezza di sè integri il reato di cui all'art. 650 C.P., rientrando fra i poteri dell'autorità di pubblica sicurezza la effettuazione degli accertamenti necessari per tutte le finalità stabilite dal testo unico di pubblica sicurezza, ha ritenuto che l'invito a comparire notificato nella specie all'imputata al fine di chiarire la sua posizione in Italia fosse illegittimo per violazione dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto redatto in lingua italiana e tradotto in lingua francese anzichè nella lingua madre dell'imputata e cioè in polacco. Ad avviso del Tribunale la illegittimità dell'invito a comparire deriverebbe dalla applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. N. 286 del 1998 a tutti gli atti concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia e determinerebbe la insussistenza del fatto contestato in conseguenza della illegittimità dell'ordine violato dall'imputata.

La tesi del Tribunale per cui l'art. 2 comma 6 del D.Lgs. N. 286 del 1998 sarebbe applicabile a tutti gli atti prodromici rispetto ai provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione è però erronea poichè la norma, che menziona specifici provvedimenti e non può essere oggetto di applicazione analogica, riguarda la traduzione dei provvedimenti di maggior rilievo che interessano la posizione giuridica in Italia dello straniero e non anche atti diversi da quelli menzionati espressamente, come l'invito a comparire in Questura, che non sono poi neppure necessariamente collegati ad un futuro provvedimento di permesso di soggiorno o di espulsione dello straniero (v. per tutte Cass. 28.9.1993 n. 8869).

L'obbligo generalizzato di traduzione degli atti del procedimento nella lingua madre dello straniero, d'altronde, secondo l'ordinamento italiano, non sussiste neppure nel caso di un imputato, il cui diritto di difesa è assicurato dall'assistenza dell'interprete limitatamente agli atti orali e sempre che risulti accertata dagli atti la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato (v. per tutte Cass. 25.11.2003 n. 54645; Cass. Sez. Un. n. 12 del 2000; Cass. 29.7.2004 n. 32911); per cui una interpretazione analogica dell'art. 2 comma 6 nel senso prospettato dalla sentenza impugnata sarebbe in

contrasto anche con i principi generali del nostro ordinamento relativi agli interessi assistiti al massimo livello perchè concernenti la difesa penale.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio. Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto per cui l'invito di comparizione in Questura è legittimamente emesso nella lingua italiana.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte d'Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2005

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 26-04-2005), sentenza 29-04-2005, n. 16309

sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

nei confronti di: G. A. B. A. N. IL 04/11/1970;

avverso SENTENZA del 22/03/2004 TRIBUNALE di PISTOIA;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con sentenza del 22/3/2004 il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, assolveva Gharbi Abdelhafidh dal reato di cui all'art. 650 c.p. - per avere inosservato l'invito dei CC. di Monsummano Terme a presentarsi davanti all'Ufficio stranieri della Questura di Pistoia, per regolarizzare la sua posizione di soggiorno nel territorio italiano e dare comunque contezza di sè -, poichè, pur integrando il fatto contestato la suddetta violazione, il biglietto di invito non risultava tradotto nella lingua prescritta per la comunicazione dei provvedimenti concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri extracomunitari.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Firenze, il quale ha denunciato violazione di legge per la ritenuta inapplicabilità all'ordine di presentazione delle disposizioni del d.lgs. 286/98 in tema di traduzione dei provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale.

2.- L'inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità di pubblica sicurezza allo straniero di presentarsi per dare spiegazioni circa le ragioni del proprio soggiorno in Italia ed esibire il documento d'identificazione ovvero il permesso di soggiorno (previsto prima dall'art. 144 comma 1 t.u.l.p.s., abrogato dall'art. 47.1 lett. a) d.lgs. n. 286/98, e poi dall'art. 6.3 di quest'ultimo decreto legislativo: norme precettive nei confronti degli stranieri, queste, connotate di specialità rispetto al più generale invito a comparire di cui all'art. 15 t.u.l.p.s., fattispecie degradata a mero illecito amministrativo dall'art. 1 d.lgs. n. 480/94), per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 1^a, 11/11/2003, Russi, rv. 226612) risulta tuttora penalmente sanzionata dall'art. 650 c.p., trattandosi di ordine legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica, quale è quella attinente al controllo della regolarità dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Ritiene peraltro il Collegio - richiamando il costante indirizzo interpretativo affermatosi nella vigenza della disposizione, pressochè identica, dell'art. 5.1 d.l. n. 416/89 conv. in l. n. 39 del 1990 (Cass., Sez. 1[^], 28/11/1991, P.G. in proc. Cerkimas, rv.

189015; Sez. 1[^], 13/4/1992, P.G. in proc. Harzli Fued, rv. 190332;

Sez. 1[^], 3/6/1992, P.M. in proc. Toubi, rv. 191890; Sez. 1[^], 31/3/1993, P.M. in proc. Laifi Reda, rv. 194694; Sez. 1[^], 16/7/1993, P.M. in proc. Amana, rv. 197218) - che l'obbligo imposto dall'art. 2.6 d.lgs. n. 286/98 (v. anche l'art. 3.3 Regol. att. n. 394/99) all'autorità emanante i "provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione" dello straniero che non comprende la lingua italiana di tradurli anche sinteticamente "in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato", non sia analogicamente estensibile, per la specialità e tassatività del suo contenuto, all'invito a presentarsi presso l'Ufficio stranieri della Questura ai fini della regolarizzazione della posizione di soggiorno in Italia.

D'altra parte, quanto al dubbio circa la effettiva comprensione dell'ordine impartito all'imputato, pure postulato in subordine dal giudice di merito sotto il profilo del difetto di prova sull'elemento soggettivo del reato, rileva il Collegio che, benchè la circostanza che lo straniero non conoscesse la lingua italiana non risulti accertata, essa non è stata oggetto di contestazione da parte dello stesso nè poteva invero presumersi solo in forza del mancato accertamento di effettiva conoscenza della lingua italiana (Sez. 1[^], 13/4/1992, P.G. in proc. Harzli Fued, e Sez. 1, 31/3/1993, P.M. in proc. Laifi Reda, citt.).

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio allo stesso Tribunale monocratico di Pistoia, in diversa composizione, a norma degli artt. 593.3 e 623.1 lett. d) c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pistoia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005

ESPULSIONE E INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

REATO DI CUI AL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286, ART. 14, COMMA 5 TER, COME MODIFICATO CON L. 30 LUGLIO 2002, N. 189 - OBBLIGO DI TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IN LINGUA COMPRESIBILE ALLO STRANIERO O IN UNA DELLE TRE LINGUE INTERNAZIONALI (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO) - MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO - NON RILEVABILITÀ IN SEDE PENALE DEI VIZI DEL DECRETO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE

Costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato che gli eventuali vizi del decreto prefettizio di espulsione, costituenti presupposto dell'ordine del Questore e le eventuali invalidità del procedimento non possono essere dedotti nè rilevati in sede penale, attesa la natura civilistica della relativa impugnazione

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza, (ud. 26-06-2009) 03-09-2009, n. 33867

sul ricorso proposto da:

1) N.A. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 23/01/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE;

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23.1.2009 la Corte di Appello di Firenze ha confermato in punto di responsabilità la sentenza 7.11.2006 del Tribunale monocratico in sede che, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato il cittadino (OMISSIS) N.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, e successive modificazioni, perchè, già oggetto di provvedimento di espulsione del Prefetto di Firenze in data 27.9.2004, eseguito mediante accompagnamento coattivo alla frontiera emesso dalla Questura di Lecce in data 5.10.2004, faceva reingresso senza speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno nel territorio italiano, venendo colto in Firenze il 6 ottobre 2006, ma ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione.

La Corte territoriale, davanti alla quale la difesa dell'imputato aveva dedotto la illegittimità del decreto di espulsione in data 27.9.2004 perchè emesso sulla base di un precedente decreto in data 16.9.1998 non tradotto in lingua albanese e senza certa identificazione dell'interessato, oltre che la illegittimità dell'ordine di accompagnamento alla frontiera del Questore di Lecce perchè non risultava dagli atti la prescritta convalida nel contraddittorio fra le parti, con conseguente insussistenza del reato contestato, ha ritenuto la infondatezza delle eccezioni proposte poichè la pretesa illegittimità dei decreti di espulsione - fra l'altro insussistente - non poteva essere conosciuta dal giudice penale, dovendo essere portata davanti al giudice civile, mentre il provvedimento del Questore, come risultante da annotazione sullo stesso, era stato trasmesso al giudice di pace e la mancanza di convalida era mera allegazione difensiva non supportata da alcuna prova, di cui la parte non aveva richiesto la acquisizione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con due separati motivi: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, nonchè difetto di motivazione della sentenza impugnata, poichè il decreto di espulsione in data 16.9.1998 era illegittimo in quanto non tradotto in lingua conosciuta dall'imputato il che inficiava la validità anche del successivo decreto in data 27.9.2004 motivato soltanto sulla base del

precedente decreto e violava il diritto di difesa garantito anche allo straniero non regolarmente soggiornante; violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 3 e 4, così come modificato con D.L. n. 241 del 2004, convertito nella L. n. 271 del 2004, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato poiché anche l'ordine di accompagnamento alla frontiera impartito dal Questore in data 27.9.2004 non risultava convalidato dal giudice di pace il che rendeva illegittimo l'atto che costituiva il presupposto della condanna.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Sia in tema di inosservanza dell'ordine del Questore allo straniero espulso di lasciare il territorio nazionale, integrante il reato di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 5 ter, che in tema di illecito reingresso nel territorio nazionale senza speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, da parte dello straniero già espulso mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, oggetto del reato di cui all'art. 13, comma 13, citato D.Lgs., costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato che gli eventuali vizi del decreto prefettizio di espulsione, costituenti presupposto dell'ordine del Questore e le eventuali invalidità del procedimento non possono essere dedotti né rilevati in sede penale, attesa la natura civilistica della relativa impugnazione (v. Cass. sez. 1[^], 30.3.2005 n. 13704, rv. 232492; sez. 1[^], 11.12.2007, n. 1468, rv. 239075).

La violazione penale resta quindi indifferente alle eventuali invalidità del decreto di espulsione, che, se in ipotesi esistenti e successivamente rilevate dal giudice civile, potranno determinare la possibilità per l'interessato di rientrare in Italia ma non escludere la sussistenza del reato già perfezionato, nel caso in esame, per effetto del reingresso dopo l'allontanamento coattivo in virtù del decreto di espulsione.

Il presupposto del reato che qui interessa non è integrato dalla sussistenza di un decreto di espulsione già reputato legittimo, bensì da un decreto di espulsione che sia stato eseguito mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. L'art. 13, comma 3, prevede infatti che la espulsione è disposta in ogni caso con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto, in ipotesi, a gravame o impugnativa, per cui il gravame ed il suo esito non interessano ai fini penali poiché la impugnazione non sospende l'efficacia esecutiva del decreto (v. Cass. sez. 1[^] n. 11304 del 2008, rv. 239270). E la mancanza di effetti sospensivi della impugnativa del provvedimento è confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 7 luglio 2006 con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis, e art. 13, commi 3 e 8, nella parte in cui consentirebbe al Questore di dare immediata esecuzione al decreto di espulsione, in ipotesi già impugnato, in

assenza di una tutela giurisdizionale incidente in modo diretto o indiretto sulla espulsione, poichè proprio con riguardo all'accompagnamento coattivo alla frontiera, a seguito di decreto di espulsione, tale tutela è prevista e consiste nel controllo giurisdizionale sulla efficacia esecutiva del decreto, quale presupposto per la legittimità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, mediante convalida da parte del giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, come modificato con L. 12 novembre 2004, n. 271.

Ne discende la infondatezza del ricorso poichè l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera è avvenuto in base ad un provvedimento non solo esecutivo bensì effettivamente eseguito, mentre il reingresso non autorizzato integra il reato, indipendentemente dalla validità o meno del decreto di espulsione.

La tesi del ricorrente per cui la mancata acquisizione d'ufficio della convalida da parte del giudice di pace del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera escluderebbe la sussistenza del reato contestato all'imputato è ugualmente pretestuosa poichè l'accompagnamento alla frontiera è avvenuto in presenza dei presupposti di legge in quanto l'imputato non aveva titolo allora per permanere in Italia e non dedotto di averlo neppure oggi, per cui non si vede come possa invocare un diritto al rientro in (OMISSIS).

Il ricorso deve essere in definitiva respinto perchè infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2009

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 11-12-2007) 11-01-2008, n. 1468

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) N.I. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 05/07/2006 TRIBUNALE di GENOVA;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Che, con sentenza pronunciata il 5/7/2006, il Tribunale di Genova assolveva N.I. perchè il fatto non sussiste dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal questore, sul

rilievo della insussistenza del presupposto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno posto a fondamento del decreto prefettizio di espulsione;

che il ricorso del P.G. presso la Corte d'appello di Genova risulta fondato poichè, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass., Sez. 1[^], 30/3/2005 n. 13704, P.G. in proc. Angheluta, rv. 232492), gli eventuali vizi del provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, che è presupposto dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, e le eventuali forme di invalidità della procedura non possono essere dedotti nè rilevati in sede penale, attesa la natura civilistica del relativo procedimento impugnatorio;

che la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Genova, attesa l'appellabilità della stessa in forza del dictum della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 30-03-2005) sentenza 13-04-2005, n. 13704

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA LA C.A. DI ROMA;

nei confronti di:

1) omissis N. IL 27/07/1977;

avverso SENTENZA del 05/10/2004 TRIBUNALE di VELLETRI;

Svolgimento del processo

Il 5.10.2004 il Tribunale di Velletri in composizione monocratica pronunciava sentenza di assoluzione, perchè il fatto non sussiste, nei confronti di omissis imputata del reato di cui all'art. 14, comma 5, ter. D. lgs.vo 286/1998, modificato dall'art. 13 della l. 30.7.2002 n. 189, perchè, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Roma, ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, in data 30.7.2002, con cui veniva intimato di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni.

Il Tribunale basava la sua decisione sulle seguenti argomentazioni:

a) il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, e costituente l'antecedente logico e giuridico dell'ordine impartito dal Questore era illegittimo, in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/1990, non tradotto nella lingua madre dell'imputato o, comunque, in lingua comprensibile all'interessato; b) l'ordine del Questore era privo di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non era possibile

l'accompagnamento coattivo alla frontiera o il trattenimento presso un centro di permanenza.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Roma, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge, non essendo necessaria la motivazione del provvedimento del Questore, meramente attuativo dell'ordine di espulsione emesso dal Prefetto e costituendo, comunque, l'ordine di lasciare il territorio dello Stato provvedimento meno gravoso rispetto all'accompagnamento coattivo alla frontiera o il trattenimento presso un centro di permanenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Il decreto di espulsione del Prefetto è soggetto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d. lgs.vo 25.7.1998 n. 286, ad autonome forme di impugnazione e dà luogo all'instaurarsi di un procedimento di natura civilistica, come è dimostrato non solo dal richiamo agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, contenuto nel successivo comma 9 dello stesso art. 13, ma anche dalla disciplina dettata dall'art. 13 bis del citato d.lgs.vo n. 286/1998, introdotto dal d.lgs.vo. 13 aprile 1999 n. 113, ove si dispone che il pretore (ora tribunale), fissa l'udienza in Camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso, il quale viene quindi notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha disposto l'espulsione, cui compete la facoltà di partecipare alla procedura camerale personalmente o a mezzo di funzionali delegati. (Sez. 1, 27.04.2000, n. 3156, riv. 216097).

Pertanto, non possono essere nè dedotti nè rilevati in sede penale eventuali vizi dell'atto amministrativo presupposto dall'ordine successivamente impartito dal Questore in esecuzione dello stesso nè eventuali forme di invalidità della procedura, che, in base al sistema, possono ricevere tutela in altro ambito.

2. Per quanto concerne la dedotta violazione di legge per omessa traduzione nella lingua madre dell'imputata dell'ordine impartito dal Questore, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Preliminarmente occorre evidenziare che l'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 286/1998 sanziona la condotta dello straniero che, raggiunto da un precedente decreto di espulsione dal Prefetto, senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione del successivo ordine di lasciare il territorio dello Stato, impartitogli, ai sensi del comma 5 bis della medesima disposizione, dal Questore.

Il presupposto che legittima l'espulsione di cui all'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 è la violazione del precedente ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis della stessa disposizione di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale.

E, quindi, sufficiente il riferimento a tale violazione per ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

Il legislatore fissa, in via alternativa, due distinti presupposti per l'adozione del citato provvedimento: a) oggettiva impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo per una delle ragioni o delle finalità enunciate nel comma 1 dell'art. 14 del citato d.lgs. 286/1998; b) inutile decorso dei termini di permanenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 14 per eseguire il provvedimento di espulsione o di respingimento.

Ai fini della configurabilità del reato previsto, non è necessario che l'ordine del Questore espliciti le specifiche ragioni della scelta, allorchè questa risulta determinata, come nel caso in esame, dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità di posti (Sez. 1[^], 23.10.1003, n. 40299, ric. P.M. in proc. Fedi, riv. 226063).

L'esecuzione dell'espulsione mediante ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato costituisce per lo straniero modalità meno gravosa e maggiormente rispettosa del diritto di libertà personale del suo immediato accompagnamento coattivo alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, o del suo trattenimento in un centro di permanenza temporanea in vista della successiva esecuzione coattiva dell'espulsione, di tal che non può ritenersi, in sede di interpretazione sistematica della disciplina in esame, che la legittimità dell'ordine in questione sia subordinata alla giustificazione della mancata adozione delle modalità esecutive più drastiche ed afflittive per l'interessato, pur in via preferenziale indicate dalla legge, ma a tutela esclusiva dell'interesse pubblico e non già della posizione del cittadino straniero da espellere.

2.2. Passando all'esame della specifica doglianza, la Corte rileva che indubbiamente anche allo straniero deve essere riconosciuto, a prescindere dalla legittimità o meno del suo soggiorno nel territorio dello Stato, il pieno esercizio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione e tutelato altresì sia dall'art. 13 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) stipulato a New York il 19.12.1996, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25.10.1977 n. 881) sia dall'art. 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottato a Strasburgo il 22.11.1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990 n. 98).

Tale riconoscimento presuppone che qualsiasi atto proveniente dalla pubblica amministrazione, diretto ad influire nella sfera giuridica dello straniero, sia concretamente conoscibile da questi.

A tali principi si è conformato il legislatore nell'art. 13, comma 7, del d.lgs. vo 286/1998, stabilendo le regole per la traduzione degli atti (Corte Cost. sentenze n. 198 del 2000; n. 257 del 2004).

La norma deve essere interpretata alla luce dei principi in precedenza illustrati, ossia come volta a garantire in concreto l'effettivo e ampio esercizio del diritto

di difesa tenuto conto della specificità delle singole situazioni, e non come disposizione contenente rigidi e formali criteri prioritari nella scelta dell'idioma.

Nel caso concreto dalla sentenza impugnata non è dato evincere alcun concreto elemento indicativo della mancata conoscenza, da parte dell'imputata, del contenuto dell'ordine impartito nei suoi confronti dal Questore di Roma il 30.7.1.2002. 3. L'ulteriore problema interpretativo affrontato nell'impugnata sentenza concerne la ricostruzione del concetto di "giustificato motivo", contenuta nell'art. 14 ter del d. lgs. 286/1998.

Il giustificato motivo rimanda necessariamente ad una valutazione in concreto della esigibilità dell'obbligo stesso, tenendo conto degli elementi probatori acquisiti e non facendo ricorso a congetture e presunzioni assolutamente svincolate da qualsiasi dato processuale.

Il problema dell'esigibilità o meno della condotta da adempiere è, quindi, intimamente connesso, da un punto di vista logico, con la nozione di motivo "giustificato", da non sovrapporre a quella di motivo "giusto".

Il concetto di "giustificato motivo" comporta l'esame di due profili:

a) l'accertamento in concreto, a prescindere da qualsiasi forma di astrazione o presunzione, delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la condotta di permanenza nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni, nonché della volontarietà o meno della stessa, potendo l'inadempimento dell'obbligo essere dovuto ad una scelta del soggetto oppure all'inerzia delle competenti Autorità, cui lo straniero si sia prontamente, ma inutilmente rivolto; b) il giudizio di esigibilità dell'obbligo deve essere condotto non esclusivamente su basi oggettive, ma tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di adempimento dell'obbligo stesso.

Si tratta, quindi, di apprezzare la nozione di "giustificato motivo" sul piano dei limiti dell'obbligo con l'ulteriore e determinante precisazione che il giustificato motivo rimanda necessariamente ad una valutazione in concreto della esigibilità dell'obbligo stesso, tenendo conto degli elementi probatori acquisiti.

Per tutte queste ragioni il ricorso è fondato e, trattandosi di ricorso immediato proposto ex art. 568, co. 1 c.p.p. avverso sentenza appellabile, il rinvio va disposto, ai sensi del comma 4 dell'articolo citato, innanzi al giudice competente per l'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 30 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2005

**REATO DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 14, COMMA 5 TER -
MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE NELLA
LINGUA MADRE DELL'INTERESSATO - TRADUZIONE IN LINGUA
VEICOLARE - MANCATA CONVALIDA DELL'ARRESTO DA PARTE DEL
GIUDICE - LIMITI DEL SINDACATO DEL GIUDICE IN SEDE DI
CONVALIDA DELL'ARRESTO ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DA PARTE DEL
GIUDICE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ATTO PRESUPPOSTO**

Poiché l'art. 14 comma 5 D. Lgs. 286/98 prevede l'arresto obbligatorio del cittadino straniero sorpreso in flagranza del reato di inottemperanza all'ordine di espulsione, la polizia giudiziaria non ha alcuna possibilità di svolgere un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, prima di procedere all'arresto stesso. Ne consegue l'illegittimità della mancata convalida dell'arresto da parte del giudice di merito basato su vizi del provvedimento di espulsione.

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza, (ud. 24-01-2011) 12-04-2011, n. 14605

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;

avverso l'ordinanza in data 22/03/2010 del Tribunale Teramo n. 321/2010 emessa nei confronti di:

L.M., nata in (OMISSIS);

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 22 marzo 2010 il Giudice onorario del Tribunale di Teramo non ha convalidato l'arresto di L.M., alias L.M., alias L.N., nata nella (OMISSIS), arrestata dai CC di Teramo il 19 marzo 2010, per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, e successive modificazioni.

La negata convalida è stata motivata con la mancata traduzione nella lingua madre o in una lingua comprensibile alla persona da espellere, alloglotta, dell'ordine di allontanamento emesso dal questore, sulla premessa che il giudice della convalida può sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo vizio di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione e, anche, abnormità della negata convalida dell'arresto.

La polizia giudiziaria avrebbe operato in piena legittimità, risultando l'ordine di allontanamento, in assenza di interpreti di lingua cinese, regolarmente tradotto nella lingua inglese, indicata dall'interessata, e ritualmente notificato alla stessa L. che lo sottoscrisse.

Precisa il ricorrente che il controllo del giudice della convalida in ordine ai presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera di discrezionalità nell'apprezzamento dei presupposti dell'arresto, che, nella fattispecie, sarebbe stata correttamente esercitata in presenza di un provvedimento di espulsione e di un conseguente ordine di allontanamento non risultanti, prima facie, frutto di statuizioni arbitrarie delle autorità amministrative.

Aggiunge il ricorrente che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies, impone il rito direttissimo per i reati previsti dal cit. articolo, commi 5 ter e 5 quater, con la conseguente abnormità della restituzione del fascicolo all'ufficio del Pubblico Ministero, all'esito della negata convalida dell'arresto.

3. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, nella memoria depositata il 27 ottobre 2010, ritiene fondato sia il primo motivo, poichè i poteri del giudice della convalida non si identificano con quelli del giudice della cognizione (citata sentenza, sez. 1, n. 3870 del 2004); sia il secondo motivo, con riguardo al mancato espletamento del giudizio direttissimo imposto per i reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 ter, primo periodo, e 5 quater, e successive modificazioni, in forza del comma 5 quinquies, anche quando non si sia proceduto all'arresto, sicchè deve considerarsi abnorme il rifiuto da parte del giudice di indicare la data dell'udienza, ovvero la mancata celebrazione del dibattimento con la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ancor più nella fattispecie in esame, nel caso in cui la mancata convalida dell'arresto fosse dichiarata illegittima, restando integrato anche il presupposto del giudizio direttissimo richiesto dall'art. 449 c.p.p., comma 2, nell'ambito della disciplina comune del medesimo rito processuale.

4. Il difensore della L. ha depositato memoria nella quale contesta i motivi del ricorso, dato che la mancata conoscenza della lingua in cui è stato redatto il decreto di espulsione scrimina la prevenuta dalla violazione dell'ordine contenuto nel medesimo provvedimento, donde la richiesta di rigetto del ricorso proposto dal Pubblico ministero.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

In continuità con la giurisprudenza di questa stessa sezione (ex plurimis: Sez. 1, 28/01/2008, n. 9220, Leshi; Sez. 1, 3 dicembre 2008, n. 1186, Tuccio; Sez. 1, 29/05/2009, n. 25207, Itafy), va ribadito il principio per il quale, in sede di convalida dell'arresto dello straniero, effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e successive modificazioni, il sindacato del giudice è limitato da una duplice verifica: da un lato, quella sulle condizioni di legalità dell'arresto alla stregua dell'art. 390 c.p.p., al fine di accertare, sulla base degli elementi in quel momento conosciuti o conoscibili dalla polizia giudiziaria, se il potere di procedere all'arresto sia rimasto entro i parametri della discrezionalità riconosciuta all'autorità procedente, senza poter sostituire la

valutazione a posteriori del giudice a quella svolta ed esigibile dall'organo di polizia al momento dell'arresto (Sez. 4, 29/09/2000, Mateas Ion); dall'altro lato, lo scrutinio circa l'astratta rispondenza della fattispecie esaminata al modello astrattamente previsto dalla norma incriminatrice, sempre con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'arresto.

Esula, pertanto, da tale ambito il sindacato sulla legittimità dell'atto presupposto, sindacato invece pienamente consentito in sede di decisione sulla richiesta della misura cautelare.

Nel caso in esame, poichè il Giudice del Tribunale di Teramo ha negato la convalida dell'arresto sull'assunto che fosse illegittimo l'ordine del Questore, presupposto del reato di inosservanza del medesimo provvedimento (illegittimità dedotta dalla mancata traduzione del decreto di respingimento e dell'ordine del Questore nella lingua cinese, l'unica che si assume conosciuta dalla L.), ne consegue la fondatezza della censura del Pubblico ministero ricorrente circa l'illegittima pretesa, sottesa alla negata convalida, di un sindacato incidentale della polizia giudiziaria sull'atto amministrativo presupposto, da svolgere prima di procedere all'arresto del cittadino straniero, peraltro previsto come obbligatorio dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, nel caso di sorpresa in flagranza del reato di inottemperanza all'ordine di espulsione senza giustificato motivo.

Dalla fondatezza del primo motivo di ricorso discende che, essendo stato l'arresto incontestabilmente adottato pieno jure, l'annullamento dell'indebito diniego della sua convalida debba essere pronunciato senza rinvio, come già affermato da questa Corte in casi analoghi (citate sentenze di questa sezione n. 9220 del 2008 e n. 25207 del 2009), stante la superfluità della diversa opzione dell'annullamento senza rinvio, vuoi perchè l'arrestato è stato già scarcerato; vuoi perchè residua la mera declaratoria della legittimità dell'arresto eseguito, al fine di malleverare da ogni responsabilità i pubblici ufficiali che hanno applicato la misura precautelare.

Riguardo, infine, all'ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento denunciato che avrebbe determinato l'abnorme restituzione degli atti al Pubblico ministero e l'inosservanza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies, che impone il giudizio direttissimo per i reati previsti ai commi 5 ter, primo periodo, e 5 quater, esso risulta assorbito dall'accoglimento della prima censura, col disposto annullamento senza rinvio, ed è, comunque, incongruo rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato che non statuisce la restituzione degli atti al Pubblico ministero, limitandosi alla negazione della convalida dell'arresto e all'ordine di immediata liberazione della L. se non detenuta per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perchè l'arresto è stato legittimamente effettuato.

**REATO DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 14, COMMA 5 TER -
MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE NELLA
LINGUA MADRE DELL'INTERESSATO - TRADUZIONE IN LINGUA
VEICOLARE - OBBLIGO DI TRADUZIONE DEROGABILE DALL'AUTORITÀ
IN PRESENZA DI SPECIFICHE RAGIONI TECNICO ORGANIZZATIVE -
IMPOSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI SINDACARE LE SCELTE DELLA P.A.**

Rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui l'obbligo dell'autorità procedente all'espulsione dello straniero di tradurre la copia del decreto nella lingua da lui conosciuta è derogabile ogni qual volta l'autorità specifichi le ragioni tecnico organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo poi alla traduzione in una delle tre lingue internazionali previste dalla legge; tale impossibilità deve essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto e tenuto conto dell'obbligo di provvedere senza indugio, restando esclusa per il giudice di merito la possibilità di sindacare le scelte della P.A. in relazione alle concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dello straniero

Corte di cassazione, Sez. I, sentenza, (ud. 16-09-2013) 09-10-2013, n. 41739

sul ricorso proposto da:

J.H. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 821/2012 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, del 26/06/2012;

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 giugno 2012, il Giudice di pace di Bologna condannava il cittadino marocchino J.H., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di 6.700,00 Euro di ammenda, siccome colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, allo stesso contestato "perchè permaneva illegittimamente nello Stato in violazione dell'ordine del Questore di Bologna, che in data 15 aprile 2012 gli aveva intimato di allontanarsi entro 7 giorni dal territorio italiano", fatto accertato, in (OMISSIS).

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cessazione il prevenuto per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in considerazione dell'insussistenza del fatto tipico, quale conseguenza della mancata traduzione in lingua araba del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato italiano emanati nei confronti dell'imputato.

Motivi della decisione

1. L'impugnazione proposta nell'interesse di J.H. è basata su motivi infondati.

La decisione impugnata, nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, escludendo che l'imputato non avesse contezza dell'effettivo contenuto dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale in quanto redatto in una lingua (l'italiano ed il francese) dallo stesso non conosciute, si basa, infatti, su di una circostanza in fatto - quanto dichiarato dallo stesso imputato al riguardo in dibattimento - di cui non è provato l'effettivo travisamento, giacchè nessun elemento comprova che tale conoscenza della lingua veicolare non sussistesse al momento della notifica dell'ordine violato.

E del resto, rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui l'obbligo dell'autorità procedente all'espulsione dello straniero di tradurre la copia del decreto nella lingua da lui conosciuta è derogabile ogni qual volta l'autorità specifichi le ragioni tecnico organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo poi alla traduzione in una delle tre lingue internazionali previste dalla legge; tale impossibilità deve essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto e tenuto conto dell'obbligo di provvedere senza indugio, restando esclusa per il giudice di merito la possibilità di sindacare le scelte della P.A. in relazione alle concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dello straniero (Sez. 1[^], n. 2186 del 26/10/2006 - dep. 23/01/2007, P.G. in proc. Manea, Rv. 235740).

2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2013

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza (ud. 27-11-2012) 22-04-2013, n. 18305

sul ricorso proposto da:

1) R.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 908/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 25/10/2011;

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25.10.2011 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Crotone in data 13.3.2009 con la quale il cittadino egiziano R.M. era stato condannato per il delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, accertato in (OMISSIS).

La Corte di merito riteneva che il decreto prefettizio, con il quale l'imputato era stato espulso dal territorio dello Stato e gli era stato vietato di rientrare in

Italia senza la prescritta autorizzazione del Ministero degli Interni, era legittimo, sia perchè non erano sindacabili le ragioni di fatto per le quali l'autorità aveva ritenuto impossibile la traduzione del provvedimento nella lingua madre dell'imputato sia perchè il provvedimento risultava comunque tradotto in lingua francese, inglese e spagnola, e quindi l'imputato avrebbe ben potuto conoscere il contenuto dell'atto, eventualmente avvalendosi di un ausilio esterno.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento in quanto il provvedimento in questione doveva essere ritenuto illegittimo, e quindi disapplicato, non essendo stato rispettato il disposto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 (che, tra l'altro, prescrive la traduzione degli atti in una lingua conosciuta dallo straniero, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola) nè il disposto del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3 sulle comunicazioni allo straniero (che, tra l'altro, prevede che il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua comprensibile allo straniero o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato).

Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento in questione non riportava alcuna motivazione e/o prova circa la indisponibilità e/o impossibilità del personale idoneo alla traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero.

All'imputato, inoltre, non era stato chiesto quale preferenza avesse con specifico riguardo ad un'eventuale seconda lingua conosciuta.

Con un secondo motivo è stata denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poichè con i motivi di appello era stata denunciata anche la violazione del diritto di protezione diplomatica (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 7: obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare nel caso in cui siano stati adottati nei confronti dello straniero provvedimenti in materia di libertà o di allontanamento dal territorio nazionale), non essendo sufficiente la generica attestazione nel provvedimento che il Questore di Crotona... ne curerà la comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello stato di appartenenza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2.

Con un terzo motivo è stata denunciata la mancanza e manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione circa la conoscibilità del contenuto dell'atto da parte dell'imputato, non essendo stato neppure chiesto allo stesso di indicare la preferenza in merito ad una lingua conosciuta.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 stabilisce che il decreto di espulsione è comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione e in una traduzione in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove, non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

Il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo poichè non riportava alcuna motivazione circa l'indisponibilità di personale idoneo ad effettuare la traduzione nella lingua dell'imputato nè risultava dal provvedimento che fosse stato chiesto all'imputato quale preferenza avesse con riguardo ad un'eventuale seconda lingua conosciuta.

Dall'esame del provvedimento di espulsione risulta che il Questore ha delegato il dirigente dell'Ufficio Immigrazione alla notifica, con traduzione secondo quanto stabilito dal citato art. 13, comma 7.

Dal suddetto provvedimento, quindi, non potevano risultare le ragioni per le quali l'Ufficio Immigrazione non ha reperito un interprete che traducesse il provvedimento di espulsione nella lingua madre dell'imputato, tuttavia risulta dalla notifica del provvedimento che lo stesso è stato tradotto in lingua inglese, francese e spagnolo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati concernenti l'espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto nella lingua da lui conosciuta è derogabile ogni qual volta l'autorità specifichi le ragioni tecnico organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo poi alla traduzione in una delle tre lingue internazionali previste dalla legge; tale impossibilità deve essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto e tenuto conto dell'obbligo di provvedere senza indugio, restando esclusa per il giudice di merito la possibilità di sindacare le scelte della P.A. in relazione alle concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dello straniero. Quanto poi all'effettiva conoscibilità del contenuto dell'ordine di allontanamento da parte dello straniero l'accertamento deve investire non la personale capacità di interpretare la lingua utilizzata per la traduzione, ma la conoscibilità, anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto dell'atto, tenendo presente sia la capacità di esprimersi sia la preferenza indicata dall'interessato (V. Sez. 1 sentenza n. 2186 del 26.10.2006, Rv. 2357409).

Nel caso in esame risulta evidente che l'Ufficio Stranieri non è stato in grado di tradurre nella lingua madre dello straniero il provvedimento del Questore e che ha quindi provveduto a tradurre lo stesso non in una delle lingue indicate dalla legge, ma in tutte le lingue (inglese, francese e spagnolo) previste dalla stessa legge, rendendo così inutile la richiesta da rivolgere all'imputato in quale delle suddette lingue avesse preferito la traduzione del provvedimento. Insussistente è la violazione del diritto di protezione diplomatica, poichè dal provvedimento del Questore risulta che è stato dato ordine di informare la rappresentanza diplomatica o consolare dello stato di appartenenza dell'imputato del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato italiano

emesso nei suoi confronti. Peraltro, nessun elemento ha indicato il ricorrente a sostegno della ipotesi della mancata ricezione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare della suddetta comunicazione.

La traduzione del provvedimento nelle tre lingue più conosciute ha garantito l'effettiva possibilità di conoscenza da parte dell'imputato, anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto del provvedimento del Questore.

Pertanto, i motivi di ricorso devono essere rigettati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2013

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 06-11-2007) sentenza 15-11-2007, n. 42288

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO DI ROMA;

nei confronti di:

1) K.V. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 07/11/2006 TRIBUNALE di ROMA;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

che, con sentenza del 7.11.2006, il Tribunale di Roma assolveva K.V., con la formula "perchè il fatto non sussiste", dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per non avere ottemperato all'ordine del questore di Roma in data 18.7.2003 di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni;

che il Procuratore Generale di Roma proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e motivazione carente ed erronea, sull'assunto che il tribunale aveva illegittimamente disapplicato il provvedimento del questore;

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

che, per quanto concerne l'omessa traduzione dell'ordine nella lingua ucraina, va rilevato che nel provvedimento è attestata l'impossibilità di reperire sul momento un interprete e che tale specificazione è sufficiente a legittimare l'uso delle lingue internazionali indicate dalla legge, in quanto nella giurisprudenza di

questa Corte è stato chiarito che l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto nella lingua da lui conosciuta è derogabile ogni qualvolta l'autorità specifichi le ragioni per le quali tale traduzione sia impossibile e che tale impossibilità deve essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto e tenuto conto dell'obbligo di provvedere senza indugio, restando esclusa per il giudice di merito la possibilità di sindacare le scelte della p.a. in relazione alle concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dello straniero; quanto poi all'effettiva conoscibilità del contenuto dell'ordine di allontanamento da parte dello straniero l'accertamento deve investire non la personale capacità di interpretare la lingua utilizzata per la traduzione, ma la conoscibilità, anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto dell'atto, tenendo presente sia la capacità di esprimersi sia la preferenza indicata dall'interessato (Cass., Sez. 1[^], 26 ottobre 2006, Manea, rv. 235740);

che la pronuncia assolutoria manca di base giustificativa anche relativamente ai punti riguardanti l'impossibilità di eseguire l'espulsione e di trattenere lo straniero in un centro di accoglienza, essendo precisato nel provvedimento sia l'indisponibilità di un vettore aereo o di altro mezzo di trasporto idoneo sia la impossibilità di trattenimento per indisponibilità di posti in un centro di permanenza;

che simili indicazioni integrano una motivazione sufficiente dell'ordine di allontanamento, non richiedendosi che l'autorità amministrativa dia anche prova delle circostanze addotte a giustificazione del provvedimento;

che, infine, la sentenza impugnata risulta inficiata da vizi logici e giuridici nella parte in cui è affermata l'esistenza di un giustificato motivo, in quanto la motivazione non risulta affatto rispondente alle linee tracciate dalla Corte costituzionale (sent. n. 5 del 13 gennaio 2004) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1[^], 30 settembre 2005, Caus; 1 luglio 2005, Magiare; 30 marzo 2005, Angheluta), essendosi il tribunale limitato ad aderire, senza alcun accertamento, alla tesi dell'imputato secondo cui egli si trovava nell'impossibilità di ottemperare all'ordine del questore per il suo stato di indigenza;

che, dunque, il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto e, a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 23-11-2005) sentenza 06-12-2005, n. 44403

sul ricorso proposto da:
OMISSIS(nato in Albania) N. IL 01/11/1983;

avverso SENTENZA del 11/03/2005 CORTE APPELLO di ROMA;

Svolgimento del processo

Con sentenza 11/03/2005 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 28/10/2003, con la quale il Tribunale in sede aveva condannato Omissisdi nazionalità albanese, con le attenuanti generiche e la diminvente per il rito abbreviato, alla pena di mesi tre di arresto con il beneficio della sospensione condizionale della pena siccome dichiarato responsabile del reato previsto dal D.Lgs. 286 del 1998, art. 14 comma 5 ter, e succ. mod. perchè, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Roma in data 26/04/2003 e a lui notificato in pari data.

Avverso la predetta, sentenza ha proposto ricorso il difensore, il quale, anche con memoria difensiva presentata successivamente, ne ha chiesto l'annullamento, deducendo: a) la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8 sul rilievo che non era stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo; b) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 comma 7 e succ. mod. per la mancata traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato; c) la carenza della motivazione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato impartito dal Questore.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, non vi è dubbio che l'obbligo da parte dell'autorità procedente di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva e di indagine, previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 7, comma 1, che consente all'interessato di presentare memorie e documenti a propria difesa, ha carattere generale ed è, quindi, applicabile alla gran parte dei procedimenti amministrativi. Tuttavia va rilevato che il rispetto del giusto procedimento amministrativo, costituendo un criterio generale di orientamento cui la Pubblica Amministrazione si deve comunque adeguare, non può considerarsi un principio assistito in assoluto da garanzia di difesa (vedi a tal proposito sentenze nn. 57/1995 e 210/1995 della Corte Costituzionale in materia di applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 7).

Pertanto in presenza di procedimenti particolari - come quelli diretti alla espulsione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, che sono regolati da norme che assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e che sono caratterizzati da esigenze di celerità della procedura - si deve escludere che sussista l'obbligo da parte dell'Autorità

Amministrativa procedente di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 7. Infatti nella materia in esame l'onere di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento deve ritenersi escluso, in quanto l'attività interna svolta dall'Autorità Amministrativa ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento prefettizio, che è soggetto a reclamo a seguito del quale si instaura un procedimento di natura giurisdizionale, ove l'interessato potrà svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa.

Quanto al secondo motivo relativo alla mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'imputato, è sufficiente rilevare che proprio la L. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e succ. mod. prevede, nel caso in cui non sia possibile la traduzione del decreto nella lingua conosciuta dallo straniero, che detto provvedimento sia tradotto in lingua inglese, francese o spagnola.

Ciò è puntualmente avvenuto, tenuto conto che il decreto è stato tradotto in lingua inglese, ricorrendo l'impossibilità (di cui si dà atto nel provvedimento) di reperire un interprete per la traduzione del documento nella lingua conosciuta dall'imputato. Pertanto nel caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione della norma citata, tanto più che - come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado richiamata dalla sentenza impugnata - lo stesso ricorrente ha dimostrato di essere pienamente consapevole del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento a lui notificati.

Quanto al terzo motivo, va rilevato che il Questore ha motivato il provvedimento sull'assunto che non è possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea per indisponibilità dei posti. Orbene dal tenore della motivazione appare evidente che nel caso di specie l'ordine di allontanamento del Questore non è frutto di una valutazione arbitraria della pubblica amministrazione, trattandosi invece di scelta necessitata dalla accertata impossibilità oggettiva di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea per l'indisponibilità dei posti.

Ne consegue che non vi era necessità di specificare ulteriormente le ragioni di tale scelta a fronte della accertata impossibilità di procedere alla esecuzione del decreto di espulsione secondo le prioritarie modalità stabilite dalla legge citata, art. 14, comma 1, (espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera o trattenimento temporaneo dello straniero presso il centro di permanenza).

Del tutto inammissibile deve ritenersi infine la censura relativa alla mancata o illogica valutazione del giustificato motivo addotto dall'imputato, atteso che sul punto la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione non suscettibile di censura in questa sede.

Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2005

REATO DI CUI AL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286, ART. 14, COMMA 5 TER, COME MODIFICATO CON L. 30 LUGLIO 2002, N. 189 – TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN UNA DELLE TRE LINGUE INTERNAZIONALI – MANCATA COMPrensIONE DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'INTERESSATO – ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE – MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI MERITO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DA PARTE DELL'INTERESSATO E/O MANCATA INDICAZIONE DELLA LINGUA CONOSCIUTA DALLA STESSA – VIOLAZIONE DI LEGGE

La mancata valutazione, da parte della Corte di merito, della conoscenza o meno della lingua italiana da parte dell'imputata integra una palese violazione di legge, al pari della mancata indicazione della eventuale diversa lingua conosciuta dalla stessa ed in cui il provvedimento del Questore avrebbe dovuto essere tradotto onde essere legittimo e quindi posto a fondamento della fattispecie criminosa.

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 09-05-2006), sentenza 29-05-2006, n. 19086

sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;

nei confronti di:

P.A.M. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 09/02/2005 CORTE APPELLO di ROMA;

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza in data 9.2.2005 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza 23.4.2004 del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva assolto la cittadina rumena P.A.M. dal reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, come modificato con L. 30 luglio 2002, n. 189, per

essersi trattenuta nel territorio nazionale, nonostante l'ordine del Questore di Roma, notificato il 16.5.2003, che le aveva imposto di lasciare lo Stato nel termine di cinque giorni, essendo stata fermata in Roma il 14.6.2003.

Il Tribunale aveva assolto l'imputata perché il fatto non sussiste ritenendo che la stessa non avesse avuto piena coscienza dell'ordine che le era stato impartito poiché il decreto di espulsione era stato redatto nelle lingue italiana ed inglese dalla medesima non conosciute e che inoltre non disponesse dei mezzi economici occorrenti per affrontare la spesa per il rientro nel suo paese di origine.

La Corte d'Appello, investita dall'appello del Procuratore Generale che aveva dedotto che il sindacato del giudice ordinario non poteva estendersi alla impossibilità di effettuare la traduzione immediata nella lingua dell'espellenda e che, nel contempo, non era stato dimostrato che la medesima versasse in una condizione di assoluta impossidenza, ha rilevato che, pur dovendosi ritenere legittimo il provvedimento del Questore in quanto redatto in lingua italiana ed in una delle altre lingue (inglese) previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art.13, comma 7, peraltro rimaneva il fatto che l'imputata, non conoscendo la lingua italiana, non aveva avuto una esatta conoscenza dell'obbligo che le veniva imposto e che inoltre la stessa, nel corso del suo esame in sede di convalida dell'arresto, aveva allegato di non avere mezzi economici, il che rendeva difficile che avesse la disponibilità di una somma sufficiente per finanziare il viaggio di ritorno in patria stante la estrema difficoltà per un clandestino di trovare una occupazione stabile.

2 - Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma lamentando:

erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, laddove prevede che, ove non sia possibile reperire un traduttore di lingua madre dello straniero espulso, sia consentita la redazione e notificazione del provvedimento in altre specifiche lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo), come avvenuto nel caso in esame, in cui il giudice di merito avrebbe potuto, se del caso, sottoporre la norma al vaglio della Corte Costituzionale, ma non invece disapplicarla sotto il profilo che lo straniero non avrebbe avuto piena consapevolezza della volontà di non adempiere, dopo avere contemporaneamente ritenuto che il dettato legislativo era stato rispettato; - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato laddove aveva ritenuto la sussistenza di un giustificato motivo di inadempimento costituito dalla mancanza di mezzi economici sufficienti per affrontare il rientro nel paese di provenienza poiché la condizione di assoluta impossidenza individuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 2004 non era equiparabile alla scarsità di risorse economiche e non costituiva fatto notorio in quanto ogni anno decine di migliaia di clandestini ottenevano la regolarizzazione avendo reperito stabile occupazione o vivendo di attività illecite e comunque non poteva essere ritenuta una scriminante nel caso in cui era conseguenza della volontaria condotta del clandestino; tanto più che la Corte d'Appello non aveva indicato le fonti da cui aveva tratto il convincimento che l'imputata non disponesse di mezzi economici.

3 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

OSSERVA

4 - Con il primo motivo il Pubblico Ministero ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di merito da un lato ritenuto che fosse stata rispettata nel caso concreto la disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, essendo stato il provvedimento del Questore, redatto in italiano, tradotto altresì nella lingua inglese e cioè in una delle tre lingue principali previste dalla stessa normativa, ma nel contempo disapplicato la stessa disposizione sotto il profilo che l'imputata, non conoscendo l'idioma italiano, non avrebbe avuto una piena conoscenza dell'obbligo che le veniva imposto con conseguente insussistenza di una volontà diretta a non adempiere il precetto. La doglianza è fondata.

La disposizione legislativa sopra indicata dispone in effetti che la traduzione dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno o l'espulsione dello straniero debba avvenire in una lingua a lui conosciuta. Ciò deriva in primo luogo dalle disposizioni delle Convenzioni Internazionali ratificate in Italia (art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 14, comma 3, lett. a, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato il 19 dicembre 1966 a New York e reso esecutivo in Italia con la L. 25 ottobre 1977, n. 881), introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione ed insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte delle disposizioni di legge ordinaria (v. sentenza della Corte Cost. n. 10 del 1993), oltre che dal riconoscimento costituzionale a favore di ogni uomo, sia cittadino che straniero, del diritto inviolabile alla difesa (art. 24 Cost., comma 2,), fra cui è compreso anche il diritto alla esatta comprensione dell'accusa ed ai presupposti della stessa, con conseguente vincolo da parte del giudice di conferire alle norme di legge ordinaria un significato espansivo diretto a rendere, nei limiti del possibile, concreto ed effettivo il diritto alla informazione, in favore dell'imputato straniero, sugli esatti termini dell'accusa e degli atti presupposti in una lingua che egli comprende.

L'obbligo della traduzione sussiste peraltro soltanto qualora, al momento della emissione e notifica del singolo provvedimento, emerga in modo certo la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero, dovendosi invece escludere la sussistenza di un tale obbligo allorché il cittadino straniero alloglotta mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti e non rimanga inerte ma assuma iniziative rivelatrici della capacità di difendersi adeguatamente (v. per tutte Cass. Sez. 4, 29.7.2004 n. 32911). E tale accertamento di fatto nel caso in esame non è stato compiuto dalla Corte di merito, la quale, al pari del giudice di primo grado, ha presupposto apoditticamente ed ingiustificatamente che l'imputata non avesse conoscenza della lingua italiana, ma non ha considerato il tempo da cui l'imputata permaneva in Italia, la attività che svolgeva e le relazioni che intratteneva, quali studi avesse fatto e quali lingue avesse imparato nel suo

paese di origine, nonché tutti gli altri elementi occorrenti per valutare in concreto se fosse o meno in grado di capire l'italiano o l'inglese.

Orbene, la mancata valutazione, da parte della Corte di merito, della conoscenza o meno della lingua italiana da parte dell'imputata integra una palese violazione di legge, al pari della mancata indicazione della eventuale diversa lingua conosciuta dalla stessa ed in cui il provvedimento del Questore avrebbe dovuto essere tradotto onde essere legittimo e quindi posto a fondamento della fattispecie criminosa.

Inoltre è legislativamente previsto che, in caso di indisponibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, sia consentita, in alternativa, la traduzione in una delle lingue principalmente parlate nella terra (inglese, francese e spagnolo), costituenti, fra l'altro, le lingue straniere maggiormente usate anche nei paesi da cui provengono i migranti clandestini e di ciò non ha tenuto conto la sentenza impugnata la quale ha contraddittoriamente ritenuto che l'ordine di allontanamento fosse legittimo, ma che non fosse comprensibile dall'imputata non costituendo la redazione in italiano ed in inglese una modalità di conoscenza certa, benché la legge ritenga tale modalità sufficiente.

5) E' fondato anche il secondo motivo di gravame con cui il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che la difficoltà per l'imputata di reperire i mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine, a causa della sua condizione di clandestina che le impediva di reperire un lavoro stabile, potesse costituire giustificato motivo di inadempimento dell'obbligo scaturente dal provvedimento del Questore, tale da scriminare la inosservanza del precetto contenuto nella norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, più volte citata.

La Corte Costituzionale, davanti alla quale è stata censurata la norma suddetta in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 97 Cost., sotto il profilo della indeterminatezza della clausola "senza giustificato motivo", ha dichiarato infondata la questione, rilevando che la clausola in questione, se pure non può, senza risultare pleonastica, essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia riguardo a situazione ostative di particolare pregnanza, che incidono sulla stessa possibilità soggettiva od oggettiva di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa, ma non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del "migrante economico", sebbene espressive di istanze in sé e per sé pienamente legittime (v. Corte Cost. n. 5 del 2004).

Spetta quindi al giudice stabilire in concreto il significato da attribuire alla clausola "senza giustificato motivo" mediante una operazione interpretativa non esorbitante dai suoi compiti ordinali, attraverso la individuazione della esistenza delle ragioni legittimanti la inosservanza del precetto, alla stregua del potere dovere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di tali ragioni ovvero attraverso la verifica dei motivi non conosciuti o non conoscibili da parte del giudicante, che il destinatario del precetto avrà l'onere di allegare. Nelle individuazioni di tali ragioni il giudicante deve comunque attenersi ai canoni interpretativi collegati alla finalità della incriminazione ed al quadro normativo in cui essa si innesta, non potendo invece arbitrariamente apprezzare quale "giustificato motivo" un elemento di per sé privo di spessore ed oltretutto neppure verificato da parte del giudice quale la difficoltà per il

migrante clandestino di reperire una occupazione stabile. La disponibilità di mezzi economici occorrenti per l'adempimento dell'obbligo del Questore di lasciare il territorio dello stato italiano non è infatti logicamente collegata al reperimento di un lavoro stabile, potendo derivare da qualsiasi attività, anche illecita o comunque non stabile e per converso la difficoltà per il clandestino di reperire un lavoro stabile regolare, costituendo una condizione tipica della sua posizione, non è idonea ad integrare un "giustificato motivo" dell'inadempimento dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, apparendo tale obbligo privo di significato giuridico qualora fosse sufficiente allegare la mancanza di un lavoro stabile - che è propria di tutti i clandestini - per disattenderlo, specie poi con riguardo alla modestissima spesa occorrente per raggiungere con un vettore terrestre la Romania da cui proviene l'imputata. Come rilevato dal ricorrente, la Corte di merito ha quindi erroneamente applicato la legge penale avendo individuato come motivo idoneo a giustificare la inosservanza del precetto penale di cui si tratta una situazione di per sé indifferente in relazione alle finalità della incriminazione ed al quadro normativo in cui si inserisce che è diretto a provocare l'allontanamento degli stranieri clandestini dal territorio nazionale tutte le volte che ciò non sia impossibile o pericoloso per il migrante.

6 - Si deve pertanto annullare la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale con riguardo ad entrambi i motivi di ricorso del Pubblico Ministero ricorrente.

7 - Quanto alle conseguenze dell'annullamento, si deve prendere atto che la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili in ogni caso le sentenze di assoluzione ed ha disciplinato in via transitoria (L. n. 46 del 2006, art.10, comma 4) il caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna di secondo grado che abbia riformato una precedente sentenza di primo grado di assoluzione (prevedendo, in tal caso, che l'appello proposto con una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 debba essere dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile), non ha invece disciplinato la ipotesi di annullamento della sentenza di secondo grado di assoluzione resa su appello contro sentenza di assoluzione di primo grado.

Prima della approvazione della L. n. 46 del 2006 la soluzione imposta dal codice di rito (art. 623, lett. c)) era quella dell'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello che aveva emesso il provvedimento impugnato; però, a seguito della entrata in vigore della normativa che in via generale ha vietato l'appello contro le sentenze di proscioglimento, pare in contrasto con la nuova disciplina la possibilità di rinviare per un nuovo giudizio di appello un caso in cui, addirittura, vi era stato il proscioglimento nel precedente giudizio di appello, a conferma del proscioglimento in primo grado, quando ciò non è consentito neppure nel caso in cui in appello vi era stata la condanna dopo un proscioglimento in primo grado, imponendosi in tal caso la inammissibilità dell'appello con la assegnazione del termine di 45 giorni al Pubblico Ministero per proporre eventualmente ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione di primo grado. Il caso di cd. "doppia conforme" di assoluzione è infatti sempre un caso in cui l'appello non sarebbe consentito in base alla nuova normativa e non potrebbe quindi avere luogo né il giudizio di appello

dopo la entrata in vigore della stessa, ma neppure un nuovo giudizio di appello a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, essendo ciò escluso dal legislatore al di fuori dei casi in cui l'annullamento riguardi soltanto la pena o la misura di sicurezza, divenendo quindi definitivo il giudizio di responsabilità (art. 10, comma 4).

8 - Il vuoto legislativo creato in tal caso dal legislatore del 2006 deve essere colmato facendo ricorso al sistema ed in particolare al principio dell'*eadem ratio* con riguardo al caso di annullamento della sentenza di condanna in appello che abbia riformato la sentenza di assoluzione di primo grado.

In conformità a quanto previsto dalla norma transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, si deve pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata, non potendo più avere corso il giudizio di appello contro la sentenza di assoluzione in primo grado. La soluzione potrebbe apparire incongrua ed è in effetti frutto di un mancato coordinamento delle disposizioni da parte del legislatore, poiché gli stessi vizi che inficiano la sentenza di appello in realtà inficiano anche quella di primo grado, la quale resta "in vita" benché viziata, tuttavia, essendo stata impugnata soltanto la sentenza di appello e non essendo stati comunque dedotti vizi di nullità della sentenza di primo grado, resta preclusa in questa sede qualsiasi pronuncia su tale prima sentenza che potrà costituire oggetto di ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero. E sotto tale profilo non pare applicabile neppure la disposizione di cui al combinato disposto dell'art. 620 c.p.p., lett. i), e dell'art. 621 c.p.p. (per cui se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ritiene il giudizio qualificando la impugnazione come ricorso), poiché la sentenza di primo grado era appellabile nel momento in cui è stata appellata ed il legislatore del 2006, con la disposizione transitoria, ha voluto concedere un nuovo termine al P.M. per presentare i motivi di ricorso in quanto non si trattava di scelta di mezzo erroneo di impugnazione, bensì di inappellabilità sopravvenuta della sentenza per scelta legislativa.

D'altronde la incongruenza potrebbe essere soltanto apparente poiché il P.M. in sede di ricorso contro la sentenza di primo grado è ora legittimato a dedurre anche vizi diversi da quelli che ha dedotto contro la sentenza di appello in un momento in cui la sentenza di proscioglimento era appellabile e quindi, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe potuto ottenere il giudizio di appello.

9 - In merito poi agli adempimenti consequenziali alla sentenza di annullamento senza rinvio, pur non disponendo sul punto la norma transitoria quale sia l'autorità che debba dichiarare inammissibile l'appello contro la sentenza di proscioglimento in primo grado, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello pronunciata prima della entrata in vigore della L. n. 46, si ritiene, anche per ragioni di economia processuale, che debba procedere a tale declaratoria direttamente questa Corte. E sempre per le stesse ragioni si ritiene di dovere altresì incaricare la cancelleria presso questa Corte degli adempimenti previsti dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, trattandosi di adempimenti direttamente collegati alla pronuncia di inammissibilità del gravame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dichiara inammissibile l'appello del Pubblico Ministero e dispone che, a cura della cancelleria, si provveda alle comunicazioni di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2006

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 26-10-2006), sentenza 23-01-2007, n. 2186

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;

nei confronti di:

1) M.M., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 22/03/2006 TRIBUNALE di VELLETRI;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri ha assolto perchè il fatto non sussiste il cittadino romeno M.M., imputato del reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, per ritenuta illegittimità del provvedimento espulsivo del Prefetto e dell'ordine esecutivo del Questore - emesso nella forma dell'intimazione di uscire dal territorio nazionale - perchè tradotti soltanto in lingua inglese. Osserva il giudice di merito che da deposizione testimoniale e dalla necessità di interprete in sede di convalida emergeva che l'imputato era in grado di parlare e comprendere soltanto il romeno, lingua non particolarmente rara; non ricorreva quindi l'impossibilità di reperire un interprete in tale lingua.

Ricorre per Cassazione il P.G. del distretto, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e art. 14, comma 5 ter. Il giudice "a quo" aveva ecceduto i limiti del controllo di legittimità demandatogli, che investe la corretta esplicazione dei poteri discrezionali dell'amministrazione, e non già scelte vincolate ad una situazione obbiettiva nota all'autorità amministrativa e da essa legittimamente attestata, come l'impossibilità del reperimento, nell'immediato, di un interprete in madrelingua.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. Infatti, la giurisprudenza della Cassazione civile, cui il giudice "a quo" ha inteso far riferimento, è pressochè unanime nell'affermare che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo, quindi, alla traduzione in una delle tre lingue c.d. internazionali (francese, inglese, spagnolo), dovendo l'impossibilità essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto concretamente esistenti e tenuto conto dell'obbligo del

Prefetto di provvedere senza indugio, in quanto egli, nell'esercizio del relativo potere, non fruisce di alcune margine di discrezionalità ed è tenuto ad emettere il decreto di espulsione allorchè accerti la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge (Cass., Sez. 1[^], Civ., 3.3.2004 n. 4312, Abuzhoroy c. Pref. Catanzaro; 14.7.2004 n. 13032, Gshev Gardi c. Pref. Roma); resta pertanto escluso che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo (Sez. 1[^], Civ. 16.4.2002 n. 5465, Pref. Crotone c. Arseniy; contra 25.1.2002 n. 879, Korolova c. Pref. Aquila). Tanto premesso circa i limiti del controllo di legittimità del giudice ordinario sull'attività amministrativa, chiaramente travalicati nel caso di specie, va poi richiamata la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, secondo il quale gli atti concernenti l'espulsione devono essere comunicati all'interessato "in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"; a tal fine si seguirà "la preferenza indicata dall'interessato" (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, (regolamento di attuazione) -, sostituito dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, senza innovazioni sul punto). La disposizione è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto rispondente a criteri ragionevolmente funzionali e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, il provvedimento espulsivo sia conoscibile dal destinatario, nel suo contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla sua violazione. La norma si limita a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il contenuto dei decreti concernenti l'espulsione è, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, mentre la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se la comunicazione del provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero (Corte Cost. 8/21.7.2004 n. 257). In altre parole, il giudice di merito, controllata l'osservanza delle disposizioni normative, deve poi verificare se essa sia valsa a consentire al destinatario la effettiva possibilità di conoscenza del contenuto dell'ordine di allontanamento, restando in caso contrario la condotta trasgressiva esente da pena per difetto dell'elemento soggettivo. L'accertamento investe quindi non la personale capacità di interpretare la lingua in cui è stata effettuata la traduzione, ma la "conoscibilità", anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto dell'atto comunicato, ed a tal fine va tenuto conto non solo dell'(apparente) capacità di esprimersi e rispondere in tale lingua, ma anche della "preferenza" eventualmente indicata dall'interessato, di regola significativa della capacità di venire comunque a conoscenza del significato dello scritto consegnatogli. Essendo mancato un accertamento in tal senso la sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame e congrua motivazione alla stregua dei criteri prima indicati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007

**REATO DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 14, COMMA 5 TER -
MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE NELLA
LINGUA MADRE DELL'INTERESSATO - TRADUZIONE DEL
PROVVEDIMENTO IN UNA LINGUA INTERNAZIONALE DIFFUSA NEL
PAESE D'ORIGINE DELL'INTERESSATO - CARENZA DI PROVA IN
ORDINE ALLA MANCATA COMPrensIONE DEL PROVVEDIMENTO DA
PARTE DELL'INTERESSATO**

In caso di traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato, occorre comunque dare prova della inidoneità in concreto del provvedimento tradotto a dare compiuta cognizione all'interessato del proprio contenuto precettivo.

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza, (ud. 05-07-2013) 24-10-2013, n. 43466

sul ricorso proposto da:

L.H. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 979/2011 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, del 14/02/2012;

Il giudice di pace di Bologna ha condannato L.H. alla pena di Euro 12000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter e succ. modif., per essere rimasto illegittimamente nello Stato in violazione dell'ordine del Questore che, in data 1 settembre 2011, gli aveva intimato di allontanarsi entro sette giorni dal territorio italiano.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Bertoluzza, L.H., deducendo:

violazione di legge e difetto di motivazione, perchè il decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento, sui cui fonda la sentenza impugnata, sono stati tradotti soltanto nella lingua veicolare, il francese, e non, come la legge prevede, in lingua araba. La traduzione in una lingua veicolare presuppone l'impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato, e detta impossibilità deve essere valutata alla luce della riconosciuta modalità di dare adeguata informazione allo straniero mediante schede informative plurilingue. La legittimità della traduzione nella lingua veicolare presuppone, pertanto, che sia affermata, e ritenuta plausibile dal giudice, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dall'espellendo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorrente non ha lamentato di non aver compreso i contenuti del provvedimento di espulsione e del conseguente ordine di allontanamento in quanto redatti in lingua a lui non conosciuta. Si consideri a tal proposito il dato notorio, che la lingua francese, pur non essendo riconosciuta come lingua ufficiale, è molto diffusa nello Stato tunisino, in cui è nato il ricorrente.

Il ricorrente, piuttosto, ha prospettato una questione di illegittimità dei provvedimenti che costituiscono presupposto della condanna, ritenendo che, una volta che la legge - del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, che ha aggiunto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, n. 1 - ha previsto che allo straniero interessato da un provvedimento di espulsione sia data dalla Questura adeguata informazione della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue, l'impossibilità di redazione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento nella lingua dallo stesso conosciuta debba essere in concreto apprezzata anche alla luce dell'eventuale impossibilità di avvalersi di un testo già predisposto nella lingua dello straniero.

L'argomentazione in diritto, pur astrattamente apprezzabile, non è però arricchita dalla deduzione del dato di fatto essenziale, circa appunto, come già detto, l'inidoneità in concreto dei documenti redatti in lingua francese a dare compiuta cognizione all'interessato del loro contenuto precettivo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza, (ud. 16-09-2014) 26-09-2014, n. 39951

sul ricorso proposto da:

G.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 636/2012 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, del 23/05/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Svolgimento del processo

1. Il 23 maggio 2012 il giudice di pace di Bologna dichiarava G. M., di nazionalità tunisina, colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, così come modificato dalla L. n. 129 del 2011, accertato in (OMISSIS) e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di seimilasettecento euro di ammenda.

All'imputato si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro sette giorni, dal territorio dello Stato, impartito dal Questore di Bologna il 23 gennaio 2012.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore di G.M. avvocato Luciano Bertoluzza, il quale ne richiede l'annullamento, deducendo, a sostegno di tale richiesta, che il decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento, sui cui fonda la sentenza impugnata, sono stati tradotti soltanto nella lingua veicolare, il francese, e non, come la legge prevede, in lingua araba.

La traduzione in una lingua veicolare presuppone l'impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato, e detta impossibilità deve essere valutata alla luce della riconosciuta modalità di dare adeguata informazione allo straniero mediante schede informative plurilingue. La legittimità della traduzione nella lingua veicolare presuppone, pertanto, che sia affermata, e ritenuta plausibile dal giudice, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dall'espellendo.

Nel ricorso si evidenzia, in particolare, come le sezioni civili di questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012, Rv.

621535; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 3678 del 08/03/2012, Rv. 621594), deliberando in sede di opposizione al decreto di espulsione, abbiano di recente affermato il principio secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione (nella specie di cittadino indiano entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorrente non ha dedotto, nel presente giudizio, di non aver compreso i contenuti del provvedimento di espulsione (che non risulta, per altro, aver egli mai impugnato) e del conseguente ordine di allontanamento in quanto redatti in lingua a lui non conosciuta.

Si consideri a tal proposito il dato, evidenziato in sentenza, che l'imputato è stato rintracciato sul territorio nazionale dal 2009;

che gli atti sono stati tradotti nella lingua madre, e che l'imputato, comunque, parla e comprende la lingua italiana.

3. Il ricorrente, piuttosto, ha prospettato, in termini assolutamente generici, una questione di illegittimità dei provvedimenti che costituiscono presupposto della condanna, ritenendo che, una volta che la legge - il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, che ha aggiunto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, n. 1 - ha previsto che allo straniero interessato da un provvedimento di espulsione sia data dalla Questura adeguata informazione della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue, l'impossibilità di redazione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento nella lingua dallo stesso conosciuta debba essere in concreto apprezzata anche alla luce dell'eventuale impossibilità di avvalersi di un testo già predisposto nella lingua dello straniero.

4. L'argomentazione in diritto, pur astrattamente apprezzabile, anche alla luce della evocata recente pronuncia di una sezione civile di questa Corte di legittimità, non è però arricchita dalla deduzione del dato di fatto essenziale, circa appunto, come già detto, l'inidoneità, in concreto, dei documenti tradotti nella lingua madre, a dare compiuta cognizione all'interessato del loro contenuto precettivo.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014

Corte di cassazione, Sez. I, Sentenza 08-04-2014, n. 15741

sul ricorso proposto da:

D.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1744/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 30/10/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 30/10/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze che, previo riconoscimento della continuazione tra i reati contestati e con la riduzione del rito abbreviato, aveva condannato D.A. alias D.S. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 bis e art. 496 c.p..

Secondo l'imputazione D., espulso dal territorio dello Stato in forza del decreto del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza emesso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 16, nonchè in applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione disposta dalla Corte d'appello di Firenze con una sentenza del 2008 e accompagnato alla frontiera marittima di Brindisi il 1/5/2010, aveva fatto reingresso nel territorio nazionale, così da essere identificato a Firenze il 22/2/2012; in quell'occasione, richiesto dagli agenti della Polizia ferroviaria di indicare le proprie generalità, aveva esibito un passaporto intestato a D.A., rendendo quindi mendaci dichiarazioni, atteso che le sue generalità erano state accertate dalla Questura di Cosenza al fine di eseguire l'espulsione ex art. 16 cit..

L'appellante aveva eccepito che il provvedimento amministrativo di espulsione non era stato tradotto in lingua albanese, neppure in inglese, francese o spagnolo e non era mai stato notificato all'imputato; aveva contestato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 496 c.p., atteso che il passaporto che egli aveva esibito non era falso: come aveva riferito, egli aveva cambiato nome e, quindi, quando aveva declinato il nuovo nome, non aveva fornito generalità false.

La Corte territoriale osservava che D., presente in Italia da tempo, parlava e comprendeva la lingua italiana e, quindi, era in grado di comprendere il significato del decreto di espulsione; l'atto di espulsione era, quindi, legittimo e perfettamente compreso il divieto di fare rientro in Italia per dieci anni.

L'imputato non aveva fornito nessuna giustificazione per la sua presenza a Firenze due anni dopo dall'avvenuta espulsione, nè per il possesso di una cospicua somma di denaro; la Corte condivideva la valutazione del Giudice di primo grado, secondo cui il mutamento del nome consentiva a D. di sviare le indagini sulla sua persona e, quindi, dimostrava la sua volontà di non farsi riconoscere.

2. Ricorre per cassazione il difensore di D.A., deducendo erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione.

La Corte Costituzionale, ribadendo la natura amministrativa del decreto di espulsione previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, aveva affermato l'obbligo di una sua traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero e la sua comunicazione allo stesso.

Dalla documentazione presente nel fascicolo per il dibattimento, non emergeva nè che il decreto del Magistrato di Sorveglianza fosse stato tradotto, nè che fosse stato notificato all'interessato.

Di conseguenza la motivazione della sentenza impugnata, che dava per scontata la legittimità del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, era sostanzialmente mancante.

In un secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 496 c.p., poichè il passaporto esibito era autentico, come accertato dal Gabinetto di Polizia Scientifica, D. non aveva commesso nessuna falsità nell'esibirlo e nel dichiarare di chiamarsi D.A., poichè nessuna immutatio veritatis era stata compiuta.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Ricorre per cassazione l'imputato personalmente, effettuando identiche considerazioni e richieste.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Si deve premettere che la mancanza agli atti di prova della notifica del provvedimento e della sua traduzione non dimostra che notifica e traduzione non vi furono:

il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la circostanza.

Quanto alla notifica, si deve ancora rilevare che il decreto del Magistrato di Sorveglianza risale al 1/3/2010: esso prescriveva espressamente la notifica; dalla circostanza che lo stesso venne dichiarato esecutivo solo il 20/3/2010, si può desumere che la notifica sia avvenuta e che sia decorso il termine per l'impugnazione del provvedimento.

Esattamente la Corte territoriale ha escluso la rilevanza della mancata traduzione in lingua albanese, o in altra lingua straniera, sulla base della prova della conoscenza della lingua italiana da parte di D..

Infatti, il giudice di merito deve verificare, ai fini del giudizio circa l'elemento soggettivo del reato, se il destinatario ha avuto piena conoscenza del contenuto dei provvedimenti di espulsione e quindi se comprende la lingua italiana e, per il caso in cui la ignori e non gli sia stata consegnata la traduzione nell'idioma natio, se la traduzione in una delle lingue - inglese, francese, spagnola - di larghissima diffusione è stata idonea a raggiungere lo scopo della piena informazione (Sez. 1[^], n. 21698 del 01/03/2006 - dep. 21/06/2006, P.M. in proc. Jarbi, Rv. 234341); quindi, la traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta al destinatario costituisce obbligo derivante da un accertamento di fatto sulla mancata capacità da parte

dello straniero di comprendere la lingua italiana (Sez. 1[^], n. 4334 del 06/12/2005 - dep. 02/02/2006, P.G. in proc. Calderon Da Silva, Rv. 233522).

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, prevede espressamente che gli atti concernenti l'espulsione devono essere comunicati all'interessato "in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"; il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, prevede a sua volta che i detti provvedimenti, se lo straniero non comprende la lingua italiana, devono essere accompagnati da "una sintesi del contenuto" nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non sia possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Tale sistema normativo è stato ritenuto conforme al dettato costituzionale, in quanto rispondente a criteri ragionevolmente funzionali e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione.

Le disposizioni in questione si limitano a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il contenuto del provvedimento di espulsione è, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, mentre la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se la comunicazione del provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero (Corte Cost. n. 257 del 2008).

In altre parole, il giudice di merito, controllata l'osservanza delle disposizioni normative, deve poi verificare se essa sia valsa a consentire al destinatario la conoscenza del contenuto dei provvedimenti relativi all'espulsione, restando in caso contrario la condotta trasgressiva esente da pena per difetto dell'elemento soggettivo. Dovrà pertanto essere anzitutto verificato se il soggetto comprenda la lingua italiana, poichè ciò rende automaticamente superflua la traduzione in (altra) lingua a lui nota: nè la lettera, nè la ratio della norma configurano un diritto indiscriminato dello straniero, sol perchè tale, alla traduzione nella propria lingua materna di atti di cui sia in grado di percepire immediatamente il significato.

Non può essere tralasciata la circostanza, riferita nella sentenza di primo grado, che l'imputato, in sede di interrogatorio per la convalida dell'arresto, aveva confermato di essere stato perfettamente a conoscenza del divieto di fare rientro in Italia, essendo ciò indicato nel decreto di espulsione.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente contesta la sussistenza del delitto contestato sulla base dell'autenticità del passaporto albanese esibito agli agenti della Polizia Ferroviaria, riferendo che, rientrato in Albania in conseguenza dell'espulsione,

aveva cambiato nome e aveva ottenuto il rilascio del documento con il nuovo nome.

Tuttavia, l'art. 496 c.p., non punisce l'esibizione di documenti falsi, ma la condotta di rendere mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale da parte di soggetto interrogato sulla propria identità.

Nel caso di specie, le generalità del soggetto per le Autorità italiane erano già state definite con certezza, poichè egli era stato espulso con il nome di D.S. sulla base di un precedente passaporto rilasciato dall'Autorità albanese.

La possibilità riconosciuta dalle Autorità del suo Paese di cambiare il proprio nome non incide in alcun modo sull'obbligo del soggetto di declinare alle Autorità italiane le generalità esatte - cioè quelle in precedenza accertate - proprio al fine di permettere a tali Autorità di collegare la persona fisica cui era stata chiesta l'identità al soggetto identificato negli anni precedenti.

La dichiarazione era, quindi, effettivamente mendace; i giudici di merito hanno, per di più, argomentato in ordine alla finalità del cambio di nome: proprio quella di impedire l'identificazione e, quindi, di rientrare illegalmente in Italia e di stabilirsi, nonostante il divieto derivante dalla pregressa espulsione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 02-03-2007) 23-03-2007, n. 12362

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Corte di Appello di MILANO;

nei confronti di:

O.S.A.S., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 03/04/2006 del TRIBUNALE di MILANO;

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 aprile 2006 il Tribunale di Milano assolveva O.S.A.S. dalla imputazione di essere rimasto, senza giustificato motivo, nel territorio dello stato, malgrado l'ordine del Questore di Milano gli intimava di lasciare il

territorio dello stato entro giorni 5 (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter), perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale riteneva che l'ordine di allontanamento fosse illegittimo in quanto redatto nelle lingue italiana e inglese, non conosciute dall'imputato, di cittadinanza egiziana.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano rilevando la erronea applicazione della legge penale, in quanto l'ordine di allontanamento era stato tradotto nelle lingue indicate dalla legge, come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, l'art. 13, comma 7.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta proposto dal P.G. dopo l'entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46; esso è fondato e merita accoglimento.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, l'art. 13, comma 7 prevede espressamente che gli atti concernenti l'espulsione devono essere comunicati all'interessato "in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"; il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, (regolamento di attuazione), sostituito dal D.P.R. n. 334 del 2004 senza innovazioni sul punto, prevede a sua volta che detti provvedimenti, se lo straniero non comprende la lingua italiana, devono essere accompagnati da "una sintesi del contenuto" nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non sia possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Tale sistema normativo è stato ritenuto conforme al dettato costituzionale, in quanto rispondente a criteri ragionevolmente funzionali e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione. Le disposizioni in questione si limitano a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il contenuto del provvedimento di espulsione è, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, mentre la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se la comunicazione del provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero (Corte Cost., 8/21.7.2004 n. 257). In altre parole, il giudice di merito, controllata l'osservanza delle disposizioni normative, deve poi verificare se essa sia valsa a consentire al destinatario la conoscenza del contenuto dei provvedimenti relativi all'espulsione, restando in caso contrario la condotta trasgressiva esente da pena per difetto dell'elemento soggettivo. Dovrà pertanto essere anzitutto verificato se il soggetto comprenda la lingua italiana, poiché ciò rende automaticamente superflua la traduzione in (altra) lingua a lui nota e né la lettera, né la "ratio" della norma configurano un diritto indiscriminato dello straniero, sol perché tale, alla traduzione nella propria

lingua materna di atti di cui sia in grado di percepire immediatamente il significato. Se il soggetto ignora la lingua italiana e non gli è stata consegnata la traduzione nell'idioma natio, occorre poi accertare l'idoneità della traduzione in una delle lingue — di larghissima diffusione — indicate dalla normativa a raggiungere lo scopo di piena informazione. Quanto infine alla comunicazione, in osservanza della norma regolamentare, di una sintesi del contenuto, va stabilito se questa sia esauriente e idonea a fornire una completa conoscenza delle parti preceptive e motivazionali dell'atto, avuto riguardo all'indefettibile funzione informativa dell'adempimento, che ben può essere realizzata anche omettendo parti superflue e indipendentemente da una traduzione letterale (in tal senso: Cass. Sez. 1[^], 1 marzo 2006, ric. P.M. in proc. Jarbi, RV 234341).

Nessuno di tali necessari passaggi — a cominciare dal preliminare accertamento della comprensione della lingua italiana — è stato compiuto dal giudice di merito, che si è limitato a constatare la dichiarazione dell'interessato, il quale conoscerebbe soltanto la lingua araba.

La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per il giudizio di secondo grado - nell'osservanza dei principi di diritto prima enunciati - a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4 poiché la decisione consegue a ricorso diretto del P.G. avverso provvedimento all'epoca per lui non appellabile, essendo ancora in vigore le disposizioni limitative della L. 20 febbraio 2006, n. 46, recentemente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio 2007 n. 26.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007

**REATO DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 14, COMMA 5 TER -
MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE NELLA
LINGUA MADRE DELL'INTERESSATO - CARENZA DI MOTIVAZIONE**

L'impossibilità di reperire personale idoneo a tradurre il provvedimento di espulsione nella lingua madre dell'interessato deve essere adeguatamente motivata, risultando insufficiente una spiegazione generica non suscettibile di controllo

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 21-11-2006) 20-12-2006, n. 41662

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI BRESCIA;

nei confronti di:

1) M.A.M. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 07/02/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

Il 5/2/05 il cittadino egiziano M.A.M.N. è stato tratto in arresto in Brescia per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, inserito dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, per non avere ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato che gli era stato impartito il 27/3/04 dal Questore di Bergamo, ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo, in seguito alla mancata esecuzione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa emesso lo stesso giorno.

Con sentenza in data 23/3/06 emessa in esito a giudizio abbreviato il Tribunale monocratico di Brescia, cui il M. era stato presentato ai sensi dell'art. 558 c.p.p. per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo, lo ha assolto per insussistenza del fatto in quanto ha ritenuto l'ordine del Questore illegittimo, così come il presupposto decreto prefettizio di espulsione, per essere tali provvedimenti stati redatti solo in lingua italiana, inglese e spagnola e non in lingua araba, senza dare di ciò congrua giustificazione, così che risultava violato il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 3, comma 3, seconda parte del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Contro questa pronuncia il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce erronea interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e dell'art. 13, comma 7, sostenendo che l'obbligo di traduzione dei provvedimenti concernenti l'espulsione in lingua conosciuta allo straniero ricorre solo quando in atti vi sia la prova certa della non padronanza della lingua italiana, il che nel caso di specie non poteva dirsi, e che comunque non vi è l'onere di esporre dettagliatamente nel provvedimento amministrativo tutte le ricerche effettuate e le difficoltà incontrate per il rintraccio di un interprete della lingua madre del destinatario.

Il gravame non può trovare accoglimento.

Il Tribunale ha invero ritenuto in linea di fatto, con adeguata motivazione immune da vizi sindacabili in questa sede, che il M. non fosse capace di comprendere la lingua italiana - presupposto dell'obbligo di tradurre il provvedimento di espulsione in una lingua a lui conosciuta (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 6/12/05, P.M. in proc. Calderon Da Silva, rv. 233.522) e solo in via subordinata in una delle lingue più diffuse indicate dalla legge - e fosse in grado di comprendere solamente la lingua araba, come aveva fatto presente già nel verbale di arresto.

Della asserita impossibilità, che figura nei relativi moduli a stampa, di reperire personale idoneo a tradurre i provvedimenti di cui si tratta in una lingua come quella araba che è ormai parlata da moltissime persone in Italia, ed è di frequente utilizzo negli ambienti di polizia e giudiziari, non è stata d'altra parte fornita alcuna concreta, neppure sintetica, spiegazione suscettibile di controllo e quindi il provvedimento del Questore, così come quello prefettizio, si deve in realtà considerare, come ritenuto dal Tribunale, sotto questo profilo del tutto carente di motivazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006

REATO DI CUI AL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286, ART. 14, COMMA 5 TER, COME MODIFICATO CON L. 30 LUGLIO 2002, N. 189 - OBBLIGO DI TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IN LINGUA COMPRESIBILE ALLO STRANIERO O IN UNA DELLE TRE LINGUE INTERNAZIONALI (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO) - CORRISPONDENZA TRA LA LINGUA MADRE DELL'INTERESSATO E UNA DELLE TRE LINGUE INTERNAZIONALI - TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN UNA DELLE ALTRE LINGUE INTERNAZIONALI - ILLEGITTIMITÀ

La traduzione si configura come condizione di validità del provvedimento di espulsione e l'emissione del provvedimento in lingua italiana accompagnato dalla traduzione in una delle tre lingue dianzi indicate (francese, inglese, spagnolo) presuppone, a pena di invalidità del decreto, l'acquisizione della prova della conoscenza da parte dello straniero di una di queste lingue. È censurabile la scelta dell'autorità amministrativa di tradurre il decreto di espulsione in lingua inglese, "considerata l'impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dalla straniera", atteso che la lingua madre dell'interessato, ovvero la lingua spagnola, è anche una delle tre lingue obbligatorie previste dall'art. 13, comma 7 D.Lgs.

Corte di cassazione, Sez. I, (ud. 26-05-2006), sentenza 31-05-2006, n. 19132

sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
R.M., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 28/11/2005 TRIBUNALE di ROMA;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 28 novembre 2005, il tribunale monocratico di Roma assolveva R.M. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1938, art. 14, comma 5 ter, perchè senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione del provvedimento di espulsione impartitogli dal questore di Roma. Il giudice, dopo essersi soffermato sulle varie cadenze di procedimento descritto dal D.Lgs. dianzi indicato, osservava che il provvedimento del questore risultava redatto in italiano e in inglese e che doveva considerarsi illegittimo in quanto violava l'esercizio del diritto di difesa della straniera, non motivando sulla scelta delle lingue nelle quali l'atto era stato redatto. Il provvedimento emesso nei confronti della donna, indicata di "nazionalità venezuelana", doveva essere redatto in lingua spagnola ovvero, nell'impossibilità di una traduzione in una lingua comprensibile all'interessata (quella spagnola), avrebbe dovuto dare atto delle ragioni della preferenza espressa dalla stessa interessata per la lingua inglese. Peraltro, il provvedimento conteneva, secondo il tribunale, una motivazione apparente in ordine all'impossibilità di trattenere la donna in un centro di permanenza temporanea, limitandosi ad affermare apoditticamente che non era stato possibile procedere all'esecuzione dell'espulsione diretta per mancanza di documenti di identità e per indisponibilità del vettore.

Ricorre per Cassazione il procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, il quale deduce, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, che la donna si era avvalsa della facoltà di non rispondere, limitandosi ad affermare che era di nazionalità venezuelana e di soggiornare in Italia da 18 mesi e che, quindi, il principio "di diritto" enunciato nella sentenza secondo cui la mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua madre dell'espellenda (quella spagnola) rendeva il provvedimento illegittimo e quindi disapplicabile da parte del giudice era illogico e aberrante, offrendo il fianco semmai a un'eccezione di illegittimità costituzionale della attuale normativa. Parimenti infondata doveva ritenersi la segnalata carenza di motivazione del provvedimento del questore per non aver potuto procedere all'espulsione diretta per indisponibilità del vettore, avendo l'autorità amministrativa motivato il provvedimento nel pieno rispetto della lettera e della ratio della legge.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

In punto di fatto è il caso di osservare che la straniera, cui era stato intimato il 4 luglio 2005 di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento del questore avvenuta lo stesso giorno, veniva arrestata il (OMISSIS) per inosservanza del predetto provvedimento. All'udienza di convalida la donna si avvaleva della facoltà di non rispondere limitandosi a precisare genericamente, alla presenza di un interprete di lingua spagnola, che era di nazionalità e cittadinanza venezuelana e che si trovava in Italia da circa 18 mesi da sola, senza parenti.

Secondo il tribunale, il provvedimento del questore notificato il 4 luglio 2005 non risultava redatto in una lingua conosciuta dalla straniera, così come richiede il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, ma, stante l'impossibilità di reperire un traduttore di lingua spagnola, era stato redatto in lingua inglese, senza che fosse dato conoscere se la donna avesse manifestato espressamente una preferenza per questa lingua. Di qui l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione in ordine alla scelta di una delle lingue di redazione dell'atto (l'art. 13, comma 7 prescrive infatti che l'ordine del questore deve essere tradotto allo straniero "in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese inglese o spagnola").

Ciò premesso, si osserva.

Il comma 7, dell'art. 13 pone una norma di civiltà giuridica, affermando che il decreto di espulsione - come pure il provvedimento con cui lo straniero viene introdotto temporaneamente in un centro di accoglienza (art. 14, comma 1), nonché ogni altro atto concernente l'ingresso in Italia, il soggiorno o l'espulsione - devono essere comunicati all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".

Dalla disposizione in esame si evince che l'obbligo di traduzione del provvedimento del questore in una lingua conosciuta dallo straniero non è assoluto, ma è derogabile tutte le volte in cui l'autorità amministrativa attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione non sia possibile e si imponga per l'effetto la traduzione in una delle tre lingue predeterminate dalla norma (francese, inglese, spagnolo). Va da sé che tale attestazione deve riguardare la lingua conosciuta dallo straniero espellendo, una lingua evidentemente diversa da una di quelle cd. internazionali (francese, inglese, spagnolo).

Ciò significa che l'autorità amministrativa, nel disporre la traduzione del provvedimento in una delle tre lingue specificamente indicate come obbligatorie, deve accertare preventivamente quale di queste tre lingue sia conosciuta dallo straniero, qualora non sia possibile eseguire la traduzione nella sua lingua madre. Una traduzione in una delle tre lingue comuni e più diffuse come quelle indicate (francese, inglese, spagnolo) che non sia accompagnata da alcun accertamento preventivo sul punto è destinato ad inficiare la regolarità della traduzione e quindi del provvedimento amministrativo, e questo perchè la ratio della norma è proprio quella di assicurare allo straniero la comprensione della misura e l'apprestamento della sua difesa (Cass., civ., Sez. 1^a, 7 luglio 2000, n. 9078). Esplicita sul punto si è mostrata anche la Corte costituzionale che, pur dichiarando manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7 nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della traduzione del decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ha tuttavia evidenziato che spetta al giudice di merito verificare se il provvedimento di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero, al fine di accertare se l'atto ha raggiunto o meno lo scopo cui è preordinato;

sent. 8-21 luglio 2004, n. 257).

Ne consegue che la traduzione si configura come condizione di validità del provvedimento e che l'emissione del provvedimento in lingua italiana accompagnato dalla traduzione in una delle tre lingue dianzi indicate (francese, inglese, spagnolo) presuppone, a pena di invalidità del decreto, l'acquisizione della prova della conoscenza da parte dello straniero di una di queste lingue.

Nel caso in esame, la straniera, cittadina venezuelana, parlava e conosceva la lingua spagnola, che è proprio una delle tre lingue internazionali in cui va fatta la traduzione dell'ordine del questore nell'impossibilità di eseguire, ove occorra, la traduzione nella lingua madre dello straniero.

Correttamente pertanto il giudice di merito ha censurato la scelta dell'autorità amministrativa di tradurre il decreto di espulsione della R. in lingua inglese, "considerata l'impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dalla straniera", che, guarda caso, era quella spagnola, cioè una delle tre lingue obbligatorie previste dall'art. 13, comma 7 D.Lgs., lingua di cui peraltro sembra un po' paradossale non riuscire a trovare un interprete in una questura come quella di Roma.

Resta assorbito ogni altro motivo di ricorso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2006

**ESPULSIONE DI CUI AL D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 16, COMMA 5 –
MANCATA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO – NECESSITÀ DA PARTE
DEL GIUDICE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA POSSIBILITÀ DA PARTE
DELL'INTERESSATO DI DIFENDERSI NEL CONTRADDITORIO -
ILLEGITTIMITÀ**

**Corte di cassazione, Sez. I, Sent., (ud. 07-10-2010) 10-12-2010, n.
43689**

sul ricorso proposto da:

1) A.T. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1357/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 14/01/2010;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza 14/01/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile, perchè tardivamente proposto, il ricorso di A. (o E.) T. avverso il decreto 10/11/2009 del Magistrato di Sorveglianza di Ancona che ne disponeva l'espulsione a titolo di sanzione alternativa ex D.Lgs. n. 286 del 1998 (come mod. ex Lege n. 189 del 2002).

Il Tribunale, dato atto che con il ricorso (pacificamente tardivo) era contestualmente richiesta la rimessione in termini, osservava che, sebbene al decreto di espulsione impugnato potesse astrattamente riconoscersi natura amministrativa (come dedotto dal ricorrente), pur tuttavia nella normativa che lo riguardava (contrariamente a quella relativa all'espulsione amministrativa) non era prevista la traduzione del provvedimento, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nella lingua conosciuta dal destinatario e ciò a motivo che nel procedimento di opposizione l'eventuale eccezione poteva essere fatta valere in sede di contraddittorio: nel caso non solo nulla era stato dedotto in proposito, ma poichè l'interessato risultava trovarsi in Italia dal settembre 2004 (attualmente convivente, da quanto da lui stesso dedotto, con il fratello cittadino italiano), era lecito presumere una sua sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Ricorreva per cassazione l' E., deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: il Tribunale non aveva considerato la pronuncia costituzionale n. 226 del 15/7/04 che, riconoscendo la natura amministrativa dell'espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 16, comma 5, ne faceva discendere l'obbligo di comunicare allo straniero il decreto di espulsione tradotto in una lingua da lui conosciuta. In assenza di tale traduzione neppure era possibile (come illogicamente argomentato dal Tribunale) l'instaurazione del procedimento di opposizione e il rilievo in quella sede della relativa eccezione. Nel caso, poi, il decreto mancava non solo dell'indicazione dei tempi e delle modalità per proporre opposizione, ma della possibilità stessa di proporla. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la sospensione, in via cautelare, del provvedimento di espulsione.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., valorizzando le deduzioni contenute nel provvedimento impugnato circa la sicura conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato. Il D.P.R. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, prevede espressamente che il decreto di espulsione (nello stesso articolo previsto) e il provvedimento di cui all'art. 14, comma 1, nonché ogni altro atto (siano in tema di atti amministrativi) concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove

non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. La natura amministrativa dell'espulsione in oggetto (affermata nella citata ordinanza n. 226/04 della Corte Costituzionale) rende la norma applicabile anche al caso in esame.

Pacificamente, invece, tale applicazione non vi è stata. Illogico, pertanto, in assenza dell'indicazione dei tempi e delle modalità dell'opposizione e della stessa possibilità di proporla, ritenere che la relativa eccezione avrebbe potuto essere sollevata in sede giurisdizionale (quale che fosse, a questo punto, il grado di conoscenza della lingua italiana dell'interessato).

L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito, che si uniformerà alle questioni di diritto presentemente decise.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Ancona

Corte di cassazione. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2012) 11-10-2012, n. 40086

sul ricorso proposto da:

1) A.M. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 4494/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 07/09/2011;

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 7.9.2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da M.A. avverso il provvedimento con il quale era stata disposta l'espulsione dal territorio dello Stato del predetto ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, e successive modificazioni, atteso che i motivi erano pervenuti oltre il termine di legge.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione M.A., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Con il primo motivo di ricorso rileva che il provvedimento di espulsione emesso ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, non era stato tradotto nella lingua conosciuta al destinatario che ha proposto opposizione nel termine di dieci giorni, ma non ha allegato i motivi non potendo comprendere la relativa indicazione contenuta nel provvedimento. Richiama sul punto Corte cost. n. 226 del 2004.

Lamenta, quindi, con il secondo motivo la violazione di norma processuale prevista a pena di nullità per omessa notifica del decreto di espulsione al difensore.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio è fondata la doglianza di cui al primo motivo del ricorso.

La Corte costituzionale (ordinanza n. 226 del 2004) ha chiarito che "per quanto concerne l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, la garanzia dell'opposizione al tribunale di sorveglianza, con effetto sospensivo, svolge anche la funzione di assicurare, sia pure in un momento successivo alla pronuncia del decreto di espulsione, il contraddittorio tra le parti e l'esercizio del diritto di difesa, alla stregua di quanto dispone per il procedimento di esecuzione l'art. 666 c.p.p., a cui fa espresso richiamo l'art. 678 nel disciplinare il procedimento di appello davanti al tribunale di sorveglianza". Ha rilevato, quindi, "che l'obbligo di comunicare allo straniero il decreto di espulsione tradotto in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione, può desumersi in via sistematica dalla prescrizione contenuta nell'art. 13, comma 7, anche alla stregua del rinvio di carattere generale operato dall'art. 16, comma 5, allo straniero che si trova nelle situazioni di cui al medesimo art. 13, comma 2".

Pertanto, alla luce dei richiamati principi, il tribunale ha l'onere di verificare se la mancata traduzione del provvedimento di espulsione emesso ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, ha consentito al ricorrente di comprendere le modalità per proporre opposizione al fine di difendersi nel contraddittorio.

Ne consegue l'annullamento del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per il corso ulteriore.

Restano assorbite le ulteriori doglianze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per il corso ulteriore.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2012